

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai Signori:

- Avv. Paolo Carbone - Presidente
- Avv. Sebastiano Artale - Arbitro
- Avv. Alessandro Veronese - Arbitro

costituitosi il 6 febbraio 2020 presso la sede della Camera Arbitrale, sita presso l'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione, con sede in Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma, ha emesso il seguente

LODO ARBITRALE NON DEFINITIVO

per la definizione delle controversie insorte tra

la **Summano Sanità S.p.A.** – di seguito, per brevità, indicata solo come Summano o come Impresa -, con sede legale in via dell'Industria, n. 2, 36057 Arcugnano (VI), codice fiscale n. 03424360240, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla *domanda di arbitrato e contestuale nomina di Arbitro* - dall'Avv. Alfredo Biagini (codice fiscale BGNLRD59L20H50IT, PEC alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org, fax 041/5212901) e dall'Avv. Francesco Balasso (codice fiscale BLSFNC87L26L840C, PEC francesco.balasso@venezia.pecavvocati.it, fax 041/5212901) ed elettivamente presso lo studio dei suddetti Professionisti, sito in Santa Croce, n. 466/G, 0135 Venezia,

- attrice -

e

l'**Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana** – già Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino, di seguito, per brevità, indicata anche solo come Azienda, come ULSS o come Concedente – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via dei Lotti, n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI), codice fiscale 00913430245, domiciliato per la carica presso la sede legale, rappresentata e difesa – giusta procura stesa su foglio separato, ai sensi dell'art. 83, comma 3°, cod. proc. civ., - dall'Avv. Prof. Luigi Garofalo (codice fiscale GRFLGU56A24L407D, PEC [segrete-](#)

ria@pec.studiogarofalo.eu, fax 0422/411045) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto Professionista, sito in via Castelmanardo, n. 55, 31300 Treviso

- convenuta -

in relazione al *contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'ULSS 4 – Alto vicentino* sottoscritto - con sottoscrizione autenticata nelle firme per atti della Notaia Anna Maria Fiengo, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, repertorio n. 61.702 - stipulato tra la Summano Sanità S.p.A. e la Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” in Thiene, in data 12 novembre 2007, e registrato telematicamente il giorno 12 novembre 2007, al n. 3586, serie 1T, Ufficio delle entrate competente, Thiene.

Svolgimento del procedimento

Con istanza di arbitrato datata 29 ottobre 2018, e notificata il successivo 30 ottobre 2018, la Summano Sanità S.p.A. ha attivato il procedimento arbitrale per la definizione delle controversie insorte nei confronti della ULSS n. 7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa (VI), in relazione al *Contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'Ulss n. 4 - Alto Vicentino*, rep. n. 61.702. 

Nella predetta istanza, la Summano Sanità S.p.A. ha esposto che il 27 settembre 2005, ai sensi degli artt. 37 *bis* e ss. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Azienda Ulss 4 - Alto Vicentino (ora Ulss 7 - Pedemontana) ha indetto una procedura di selezione del soggetto promotore per la realizzazione del "*Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'Ulss n. 4 - Alto Vicentino*", all'esito della quale - con delibera del Direttore Generale del 7 aprile 2006 - è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dalle Imprese temporaneamente riunite Gemmo S.p.A., C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., Palladio Finanziaria S.p.A., Serenissima Ristorazione S.p.A., Coopservice s.coop. per Azioni, Servizi Italia S.p.A. e Studio Altieri S.p.A. Successivamente all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 37 *quater*, comma 1, della legge n. 109 del 1994, la concessione di costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico 

veniva aggiudicata alle su indicate Imprese temporaneamente riunite. La concessione comprendeva la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché lo sfruttamento economico dell'opera attraverso la gestione coordinata dei servizi strumentali all'attività sanitaria e di servizi commerciali di vario tipo.

In data 12 novembre 2007 l'Azienda ha stipulato il *"contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'Ulss n. 4 - Alto Vicentino"* rep. n. 61.702 con la società di progetto Summano Sanità S.p.A., costituita dalle indicate Imprese temporaneamente riunite ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della legge n. 109 del 1994.

Con contratto del 29 aprile 2010 Summano ha affidato al proprio socio Gemmo S.p.A. l'esecuzione del servizio di manutenzione impianti, del servizio di gestione energia e del servizio di fornitura acqua e depurazione, congiuntamente denominati *"Servizi contrattuali per il Nuovo polo Ospedaliero Unico dell'ULSS 4"*.

Con particolare riguardo al servizio di gestione energia (la cui disciplina negoziale costituisce l'oggetto della fattispecie posta all'attenzione del Collegio Arbitrale), la Summano ha segnalato che dette prestazioni costituivano parte integrante del contratto di concessione, risultando contemplate nel Capitolato Speciale 8-04 le cui previsioni concorrono a regolare il rapporto con l'Amministrazione Concedente.

Ai Punti 8.04.13.1 e 8.04.13.2 il Capitolato Speciale disponeva quanto segue:

«8.04.13. Adeguamento Corrispettivo e Revisione

8.04.13.1. Revisione Corrispettivo

Incidenze percentuali dei parametri di riferimento per l'aggiornamento dei corrispettivi

SERVIZIO ENERGIA	Combustibile CO%	Manodopera MO%	Materiali MT%
SERVIZIO ENERGIA TERMICA	80	15	5

8.04.13.2. Riferimenti per il calcolo dell'aggiornamento dei corrispettivi

Per l'adeguamento del canone relativo al servizio di energia termica si utilizzerà la formula seguente

$$C_{\text{aggiornato}} = C_{\text{offerta}} \times (80\% * C_{\text{aggiornato}}/C_{\text{offerta}} + 15\% * M_{\text{aggiornato}}/M_{\text{offerta}} + 5\% * MT_{\text{aggiornato}}/MT_{\text{offerta}})$$

dove i vari parametri sono:

C_{offerta} = corrispettivo originario da aggiornare

$C_{\text{aggiornato}}$ = nuovo corrispettivo

M_{offerta} = prezzo manodopera alla data offerta

$M_{\text{aggiornato}}$ = prezzo manodopera alla data dell'aggiornamento

MT_{offerta} = prezzo materiali alla data offerta

$MT_{\text{aggiornato}}$ = prezzo materiali alla data dell'aggiornamento

C_{offerta} = prezzo combustibile alla data offerta

$C_{\text{aggiornato}}$ = prezzo combustibile alla data dell'aggiornamento

Il corrispettivo aggiornato per ciascun servizio sarà:

dove i vari parametri sono pesati alla luce dell'incidenza delle singole voci che compongono il corrispettivo annuo per questo servizio. Per quanto riguarda invece i valori aggiornati che compaiono nella formula sopra esposta, essi verranno periodicamente aggiornati sulla base dei valori di riferimento indicati nella tabella qui sotto.

Tabella 1-VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO

ENERGIA TERMICA

Parametro	Valore di riferimento alla data di aggiornamento
Costo del combustibile per riscaldamento	Tariffa emanata dall' Authority per l'Energia
Costo dell'energia elettrica	Tariffa emanata dall' Authority per l'Energia
Costo della manodopera	Listino Assisital per operaio di 5° livello
Costo dei materiali	Prezziario della Camera di Commercio di Milano»

Ai fini dell'inquadramento normativo-negoziale della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, la Summano ha evidenziato che, sin dal 2012, ovvero dall'avvio del servizio a essa assentito e da essa affidato alla Gemmo, nel corso dell'esecuzione del contratto, sono emerse difficoltà applicative della formula revisionale di cui al su riportato punto 8.04.13.2 del capitolato speciale di

appalto. Secondo l'Impresa, tali difficoltà derivavano dal fatto che il Capitolato Speciale non riportava i coefficienti di revisione a degli specifici e oggettivi prezziari/tariffari dai quali individuare con esattezza il valore dei singoli componenti dell'uguaglianza, rinviando genericamente a parametri tariffari dell' "Autorità di settore" (AEEGSI), senza specificare, in taluni casi, a quale tipologia merceologica dovesse operarsi riferimento.

Inoltre, detto generico rinvio risultava operato con ritardo ai valori di riferimento della sola "energia termica".

La Summano ha affermato che alcuna indicazione risultava formulata per quanto riguarda la determinazione del valore (*rectius*: delle relative variazioni) dell' "energia elettrica", ugualmente ricompresa nell'oggetto del riferito contratto di concessione.

Alla luce delle criticità riscontrate nell'interpretazione, ancor prima che nell'applicazione dello strumento revisionale, la affidataria Gemmo, la Summano e l'Azienda hanno avviato, a decorrere dall'aprile del 2013, un prolungato confronto in ordine alla determinazione delle voci di riferimento per calcolare in modo obiettivo e puntuale i valori da applicare al coefficiente di revisione del canone annuale per il servizio di erogazione dell'energia termica e dell'energia elettrica, oggetto del servizio di cui trattasi.

All'esito di numerosi incontri e scambi di corrispondenza tra le parti, e pur avendo queste raggiunto una bozza preliminare di intesa in ordine alle voci di riferimento necessarie alla definizione dei valori cui applicare i coefficienti della formula revisionale, l'Azienda, con nota prot. 58476/8.4 del 5.7.2017 comunicava all'Impresa che *«tenuto conto delle condizioni contrattuali, questa Amministrazione non ritiene di poter accogliere»* la richiesta formulata a mezzo della nota prot. 1512/2017 del 12.06.2017 di Summano Sanità.

Da ciò discende che l'Impresa - e, di conseguenza, la Gemmo - non ha potuto fatturare i corrispettivi che essa ritiene dovuti dall'Azienda in applicazione del calcolo revisionale per tutto il periodo 2012-2016.

Secondo l'Impresa, il compenso revisionale dovuto con riferimento al lasso temporale considerato ammonterebbe, con espressa riserva di ulteriore verifica ed aggiornamento, a circa € 2.280.353,82.

Pertanto, la definizione della tematica dedotta all'attenzione del Collegio avrebbe rilievo anche per la prosecuzione del rapporto concessorio.

Con ricorso notificato all'Azienda Sanitaria in data 5.10.2017, Summano Sanità, sul presupposto del ritenuto carattere provvedimentale del diniego opposto dall'ULSS alla richiesta di riconoscimento della revisione prezzi, ha radicato dinanzi al TAR Veneto il giudizio cui è stato assegnato RG n. 1145 del 2017 e che è stato definito con la sentenza 8.8.2018, n. 858, con la quale l'adito TAR ha dichiarato «*inammissibile il ricorso per difetto di competenza del giudice amministrativo in favore del collegio arbitrale*», ritenendo che la fattispecie attenga «*alla fase esecutiva del contratto di concessione*» e coinvolga «*diritti soggettivi scaturenti dal suddetto contratto*».

La Summano ha lamentato la pretesa violazione degli artt. 8.4.13.1 e 8.4.13.2 del CSA 8.4. e dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993, sulla scorta della asserita inapplicabilità della formula revisionale prevista al punto 8.4.13.1 e 8.4.13.2 del CSA, alla luce delle criticità riscontrate in relazione alla oggettiva individuazione dei parametri di riferimento delle voci nella stessa considerate, nonché alla riscontrata radicale assenza nel contratto di una corrispondente formula con riguardo alla variazione dei prezzi dell'energia elettrica, ed ha evidenziato l'asserita illegittimità della condotta della ULSS che sarebbe culminata nell'invio della nota datata 5.7.2017, riportando di seguito i computi ed i relativi criteri (già esposti all'Azienda e dalla stessa non condivisi) ritenuti utili alla determinazione delle variazioni prezzi registrate nel periodo 2012-2016 con riguardo ai servizi di energia termica e elettrica e, conseguentemente, degli importi da riconoscere. La Summano ha altresì affermato che il riconoscimento economico delle variazioni prezzi registrate nel corso dell'esecuzione di contratti pluriennali non costituirebbe una obbligazione di natura "meramente" negoziale (perciò stesso rimessa alla comune volontà delle parti contrattuali), integrando un espresso obbligo di legge posto a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici alla stregua di quanto previsto dall'art. 6, comma 4°, della legge 24.12.1993, n. 537 e s.m.i., *ratione temporis* applicabile alla fattispecie.

La norma appena richiamata stabilisce infatti che *«tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo»*, venendo qualificata dalla Giurisprudenza amministrativa come *« ... norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici (appalti di servizi e forniture) ad esecuzione periodica o continuativa; in tali contratti l'inserimento automatico della clausola di revisione periodica del corrispettivo ha lo scopo di consentire all'appaltatore di svolgere il servizio o di eseguire la fornitura a condizioni remunerative, in modo che non sia compromesso l'interesse pubblico»* (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 09.02.2012, n. 262). La Summano ha esposto che la giurisprudenza ha altresì precisato che *« ... un'eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla»* (Cons. Stato, sez. III, 01.02.2012, n. 504), con l'ulteriore corollario che *«poiché questa è una previsione che prevale su quella generale di cui all'art. 1664 c.c., attribuendo direttamente alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi, essa ha natura imperativa e si impone, come contenuto integrativo ope legis, nelle pattuizioni private, modificando e sostituendo la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 1339 c.c. La sua finalità primaria, infatti, è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte. Ne consegue che le disposizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ex art. 1419 cc, ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2008, n. 3994 e 9 giugno 2008, n. 2786)»* (C.d.S. Sez. V, 21.07.2015, n. 3594)».



La Summano ha precisato che i valori adottati quale riferimento ai fini della formulazione dei calcoli corrispondono a quelli dapprima condivisi dall'ULSS all'esito del confronto con la stessa instaurato. Dagli elaborati grafici riportati dalla Summano risulterebbe comprovato che tali criteri di computo risulterebbero coerenti (ove non sottostimati) con le metodologie di calcolo relative all'appalto "Servizio Energia e Calore Aree Vaste Veneto" e alla "gara Consip multi servizio con fornitu-

ra di energia elettrica per edifici pubblici a destinazione sanitaria MIES 2", nell'ambito dei quali le formule revisionali impiegate non risultavano connotate dalle criticità registrate nella fattispecie sottoposta al Collegio.

Secondo la Summano le variazioni di valore per il "servizio energia termica" e per il "servizio energia elettrica" calcolate secondo i parametri asseritamente condivisi con l'Azienda mostrebbero un andamento sostanzialmente compatibile con quello emergente dall'applicazione dei suddetti parametri alternativi considerati (Servizio Energia e Calore Aree Vaste Veneto e gara Consip MIES 2) nel caso del primo, alcuni scostamenti, anche sensibili, nel caso del secondo. L'Impresa ha rimarcato, peraltro, che nella definizione delle voci della formula indicata nel Capitolato, sarebbero stati considerati riferimenti riconosciuti come "autorevoli", "terzi" e "pubblicati", a garanzia e tutela di entrambe le parti.

A) Servizio energia termica

Sul presupposto dell'asserita inapplicabilità della formula revisionale riportata al paragrafo 8.4.13.2 del Capitolato, in ragione della genericità ed indeterminatezza dei riferimenti ivi contenuti, la Summano afferma di aver provveduto - di concerto con l'Amministrazione - alla individuazione degli anzidetti parametri valutativi di riferimento, pervenendo alle evidenze esplicate nei computi di seguito riportati.

$$C_{(n)} = C_{(2005)} \times \left[80\% \times \frac{GN_{(n-1)}}{GN_{(2005)}} + 15\% \times \frac{MM_{(n-1)}}{MM_{(2005)}} + 5\% \times \frac{MAT_{(n-1)}}{MAT_{(2005)}} \right]$$

ove:

$C_{(n)}$ = Corrispettivo servizio energia termica ospedale aggiornato all'anno "n";

$C_{(2005)}$ = Corrispettivo servizio energia termica ospedale all'anno 2005 pari a € 1.781.300,00

$G_{(n-1)}$ = Media annuale dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte), definiti dall'AEEGSI per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m³/anno;

$G_{(2005)}$ = Media annuale dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte), definiti dall'AEEGSI per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m³/anno dell'anno 2005 pari €c/Sm 361,76

$MM_{(n-1)}$ = Listino Assistal operaio di 5° livello dell'anno precedente a quello in esame;

$MM_{(2005)}$ = Listino Assistal operaio di 5° livello dell'anno 2005 pari a € 30,60;

MAT_(n-1) = Valore del "paniere materiali" desunto dal listino prezzi della CCIAA di Milano dell'anno precedente a quello in esame;

MAT₍₂₀₀₅₎ = Valore del "paniere materiali" desunto dal listino prezzi della CCIAA di Milano dell'anno 2005 pari a € 1.153,83.

La Summano ha corroborato le proprie affermazioni con un grafico – riportato come *Appendice 1* e costituente parte integrante del presente lodo - in relazione al quale ha esposto che la fonte per la determinazione della voce "gas naturale" è costituita dai dati pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI, <http://www.autorita.energia.it/it/dati/g3.htm>).

B) Servizio energia elettrica

L'Impresa ha affermato che poiché la formula revisionale per il servizio "energia elettrica" non risulta riportata al paragrafo 8.04.13.2 del Capitolato, ha adottato - al fine di accertare la consistenza delle variazioni valoriali registrate nel servizio - una formula analoga a quella relativa al servizio "energia termica", con la sostituzione del costo dell'energia elettrica a quello del gas naturale; la formula utilizzata è la seguente:

$$C_{(n)} = C_{(2005)} \times \left[80\% \times \frac{EE_{(n-1)}}{EE_{(2005)}} + 15\% \times \frac{MM_{(n-1)}}{MM_{(2005)}} + 5\% \times \frac{MAT_{(n-1)}}{MAT_{(2005)}} \right]$$

ove:

C_(n) = Corrispettivo servizio energia elettrica ospedale aggiornato all'anno "n";

C₍₂₀₀₅₎ = Corrispettivo servizio energia elettrica ospedale all'anno 2005 pari a € 1.781.300,00

EE_(n-1) = Media annuale valore indice ISTAT – NIC – COICOP - 04510 energia elettrica;

EE₍₂₀₀₅₎ = Media annuale valore indice ISTAT – NIC – COICOP – 04510 energia elettrica dell'anno 2005 pari a 84,53;

MM_(n-1) = Listino Assistal operaio di 5° livello dell'anno precedente a quello in esame;

MM₍₂₀₀₅₎ = Listino Assistal operaio di 5° livello dell'anno 2005 pari a € 30,60;

MAT_(n-1) = Valore del "paniere materiali" desunto dal listino prezzi della CCIAA di Milano dell'anno precedente a quello in esame;

MAT₍₂₀₀₅₎ = Valore del "paniere materiali" desunto dal listino prezzi della CCIAA di Milano dell'anno 2005 pari a € 1.153,83.

con la variante di individuare per il costo dell'energia elettrica

i) con una linea "blu" [pesi Capitolato – Gemmo-]

il valore medio annuale dell'indice ISTAT-NIC-COICOP - 04510 energia elettrica.

ii) con una linea "viola" [pesi Capitolato – MIES 2-]

il valore medio annuale della voce PUN + componenti A-UC (la Summano ha affermato di non aver considerato le voci di trasporto e distribuzione, previste nel capitolato MIES 2 in quanto non reperite per l'anno base 2005)

iii) con una linea "azzurra" [pesi "Aree Vaste" – Gemmo-]

anche in questo caso, la Summano ha inserito un grafico – costituente l'Appendice 2 del presente lodo - e ha affermato che dalla disamina dei computi e grafici emergerebbe la consistenza delle variazioni registrate con riguardo all'approvvigionamento delle risorse necessarie all'espletamento dei servizi da essa (*rectius*: dalla Gemmo) svolti.

L'Impresa ha affermato di non comprendere - anche alla luce del tenore della comunicazione dell'Azienda del 5.7.2017 - le ragioni alla stregua delle quali la Concedente non abbia dato ingresso alle domande da essa formulate, asseritamente sorrette da riferimenti e parametri valutativi del tutto imparziali ed obiettivi.

Secondo la Summano, emergerebbe una debenza dell'Azienda nei confronti dell'Impresa ammontante ad € 2.280.353,82, come di seguito esplicitato.

	A	B	C (A+B)	D	E	F (D+E)	G (C-F)
ANNO	Corrispettivo annuo per il servizio energia termica	Corrispettivo annuo per il servizio energia elettrica	Corrispettivo annuo totale	Fatturato annuo per il servizio energia termica	Fatturato annuo per il servizio energia elettrica	Fatturato annuo totale (GEMMO)	DELTA
2005	€1.781.300,00	€685.383,00	€2.466.683,00				
2012	€1.957.823,91	€719.995,52	€2.677.779,43	€1.778.238,05	€684.166,65	€2.462.404,70	€215.374,73
2013	€2.490.257,40	€919.783,99	€3.410.041,39	€2.041.356,26	€785.447,74	€2.826.804,00	€583.237,39
2014	€2.501.835,85	€946.171,23	€3.448.007,08	€2.049.486,76	€790.108,32	€2.839.595,08	€608.412,00
2015	€2.351.316,00	€959.536,20	€3.310.852,20	€2.053.469,05	€790.108,32	€2.843.577,37	€467.274,83

2016	€2.304,111,55	€952.339,68	€3.256.451,23	€2.058,393,25	€792.003,12	€2.850.396,37	€406.054,86
							€2.280.353,82

ove

* 2005: Anno contrattuale di decorrenza per l'applicazione della revisione dei corrispettivi annui dei servizi energia termica ed elettrica

** 2012: Anno avvio dei servizi energia termica ed elettrica all'Ospedale di Santorso.

***2012 - 2016: Anni per i quali si richiede l'applicazione della revisione dei canoni energetici

Colonna A: indica i corrispettivi annui revisionati per il servizio energia termica, calcolati con la formula definita tra Gemmo e il Concedente;

Colonna B: Indica i corrispettivi annui revisionati per il servizio energia elettrica, calcolati con la formula definita tra Gemmo e il Concedente;

Colonna C: Indica la somma dei corrispettivi annui colonna A & B;

Colonna D: Indica i corrispettivi annui fatturati da GEMMO a SUMMANO per il servizio energia termica;

Colonna E: Indica i corrispettivi annui fatturati da GEMMO a SUMMANO per il servizio energia elettrica (al netto dell'IVA)

Colonna F: Indica la somma dei corrispettivi annui colonna D & E

Colonna G: Indica la differenza tra i canoni revisionati (C) e i canoni già fatturati da Gemmo (F).

Secondo l'Impresa, l'importo di € 2.280.353,82 corrisponderebbe all'ammontare totale della differenza per la revisione da riconoscere a Gemmo per il periodo 2012 – 2016, con l'avvertenza che tutti i valori espressi in tabella sono al netto dell'IVA.

Da quanto esposto, emergerebbe – secondo la Summano - l'illegittimità della condotta negoziale tenuta dall'Azienda Sanitaria.

In ragione di quanto innanzi esposto la Summano ha attivato il procedimento arbitrale contrattualmente previsto dall'art. 33.4 del Contratto sottoscritto con la Azienda Ulss 7 - Pedemontana, a mente del quale «... ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o gestione sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, costituito presso la camera arbitrale per i lavori

pubblici, ai sensi degli artt. 241 e ss. Codice (già art. 32, comma 2 e ss. della Legge Merloni). Gli arbitri decideranno secondo diritto entro i successivi 90 (novanta) giorni, nel rispetto del principio del contraddittorio. Per la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, si applicano gli artt. 241 e ss. del Codice in conformità ai commi 3 e ss. dell'art. 150 del Regolamento. La sede del collegio arbitrale è stabilita in Vicenza».

Con l'istanza di arbitrato:

- a) l'Impresa ha formulato i seguenti due quesiti: **QUESITO N. 1** - *Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se, in considerazione delle ragioni esplicate nell'esposizione che precede e di quanto sarà ulteriormente illustrato con gli scritti difensivi, sussiste il diritto di Summano Sanità S.p.A. di vedersi riconosciuto, per quanto attiene al periodo 2012-2016, l'importo relativo alla revisione del corrispettivo contrattuale per fornitura di energia elettrica e termica.*

Per l'effetto, in caso di esito positivo, condanni, se del caso previa integrazione della formula revisionale prevista in contratto, l'Azienda ULSS 7 "Pedemontana", al versamento a beneficio di Summano Sanità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 2.280.353,82, ovvero della diversa maggiore o minore somma accertata quale dovuta e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori.

QUESITO N. 2 - *Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se le spese di funzionamento del Collegio, ivi compreso l'onorario per gli arbitri, debba rimanere a carico dell'Azienda ULSS 7 "Pedemontana", in persona del legale rappresentante pro tempore, che con il proprio comportamento ha reso necessario il giudizio arbitrale»;*

- b) ha nominato quale Arbitro di propria elezione l'Avv. Sebastiano Artale, con studio in Padova, Galleria Duomo, n. 5 e
- c) ha invitato l'Azienda a nominare l'Arbitro di propria elezione entro il termine di venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe provveduto in conformità a quanto previsto dall'art. 810 c.p.c.

Con la predetta istanza di arbitrato la Summano ha conferito mandato alle liti agli Avv. ti Alfredo Biagini (PEC: alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org) e Francesco Balasso (PEC: france-

sco.balasso@venezia.pecavvocati.it) ed ha eletto domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Venezia, Santa Croce 466/G.

Con «*Atto di resistenza in arbitrato e contestuale nomina di Arbitro*» datato 19 novembre 2018, l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, ha indicato quale Arbitro di propria scelta la Prof.ssa Avv. Chiara Cacciavillani, con studio in Stra (VE), piazza Marconi, n. 51, formulando nel contempo ampia riserva in relazione alle domande, anche riconvenzionali, che intendeva svolgere nel procedimento.

In calce al predetto «*Atto di resistenza in arbitrato e contestuale nomina di Arbitro*», l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ha conferito procura alle liti al Prof. Avv. Luigi Garofalo ed ha eletto domicilio presso lo studio del predetto Professionista, sito in via Castelménardo, n. 55, Treviso; PEC: segreteria@pec.studiogarofalo.eu.

Con «*Atto designazione sostitutiva di Arbitro*», datato 26 marzo 2019, la ULSS n. 7 Pedemontana – in conseguenza del messaggio di posta elettronica certificata con il quale la Prof.ssa Avv. Cacciavillani ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare la nomina di arbitro e a svolgere il relativo incarico – ha nominato quale Arbitro di propria elezione l'Avv. Alessandro Veronese, con studio in via N. Tommaseo, n. 78/a, Padova, sempre con ampia riserva in relazione alle domande, anche riconvenzionali che intendeva svolgere nel procedimento arbitrale.

Con «*Istanza per la nomina di Arbitro con funzioni di Presidente*» datata 21 dicembre 2018, la Summano Sanità S.p.A. ha richiesto alla Camera Arbitrale di provvedere alla nomina del terzo Arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

Con nota prot. 0081918 del 17 ottobre 2019 il Consiglio della Camera Arbitrale ha preso atto delle nomine degli Arbitri di Parte nelle persone degli Avv. ti Sebastiano Artale e Alessandro Veronese e, nel corso della seduta del 14 ottobre 2019, ha deliberato all'unanimità di indicare quale terzo Arbitro con funzioni di Presidente l'Avv. Paolo Carbone.

In data 17 ottobre 2019 l'Avv. Paolo Carbone ha trasmesso alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità alla nomina, di cui all'art. 815 cod. proc. civ. e agli artt. 209, comma 6, 210, comma 10 del d. lgs. n. 50 del

2016 e di aver preso visione e di accettare il codice deontologico degli arbitri camerali redatto ai sensi dell'art. 210, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Con nota prot. 0100061 del 12 dicembre 2019, la Camera Arbitrale per i contratti pubblici ha comunicato che si erano create le condizioni occorrenti per la costituzione del Collegio Arbitrale e il 6 febbraio 2020 il Collegio Arbitrale s'è costituito.

Con il verbale di costituzione, gli Arbitri

- a) hanno dichiarato di accettare l'incarico loro conferito con gli atti innanzi indicati;
- b) per quanto occorrer possa, hanno dichiarato di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità alla nomina di cui all'art. 815 cod. proc. civ. e agli artt. 209, comma 6, 210, comma 10 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di aver preso visione e di accettare il codice deontologico degli arbitri camerali redatto ai sensi dell'art. 210, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016;
- c) hanno dichiarato di costituirsi in Collegio Arbitrale, con la Presidenza dell'Avv. Paolo Carbone, per la risoluzione delle controversie insorte tra Summano Sanità S.p.A. e la U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, in relazione al *Contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'Ulss n. 4 - Alto Vicentino*, rep. n. 61.702.

Sempre il 6 febbraio 2020, il Collegio Arbitrale, composto come innanzi indicato, ha assunto le seguenti determinazioni:

1. ha fissato la propria sede presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici, sita presso l'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione, con sede in via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma;
2. ai sensi dell'art. 816 *septies* del cod. proc. civ. – pacificamente applicabile al procedimento arbitrale *de quo* sia ai sensi dell'art. 209, comma 10° del d. lgs. n. 50 del 2016, sia ai sensi dell'art. 241, comma 2°, del d. lgs. n. 163 del 2006 – il Collegio ha subordinato la prosecuzione del procedimento al versamento delle spese prevedibili che ha stimato in complessivi € 22.857,00 (ventidue mila ottocento cinquantasette virgola zero) derivanti da: € 2.281,00 (duemila duecento ottantuno, virgola zero) quale importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore stimato della controversia, da corrispondere alla Camera Arbitrale; € 576,00 (cinquecento settanta sei virgola zero) per marche da bollo; €

- 20.000,00 (ventimila virgola zero) per eventuale consulenza tecnica, spese varie (postali, di viaggio ed altre);
3. ha disposto che il predetto importo complessivo di € 22.857,00 (ventidue mila ottocento cinquantasette virgola zero) dovesse essere corrisposto da ciascuna parte nella misura della metà, - e quindi per € 11.428,50 (undicimila quattrocento ventotto virgola cinquanta) - entro il termine di produzione della seconda memoria;
 4. si è riservato di comunicare alle parti le modalità di corresponsione del suddetto versamento anticipato delle spese prevedibili, impegnandosi a fornire un adeguato rendiconto delle stesse e a restituire gli eventuali importi corrisposti in eccedenza;
 5. ai fini dello sviluppo del procedimento, ha fissato i seguenti termini:
 - 5.1. entro il giorno 11 febbraio 2020, ore 18,00, per la definitiva formulazione delle domande e la formulazione – ad opera della parte convenuta – di eventuali domande riconvenzionali;
 - 5.2. entro il 26 febbraio 2020, ore 18,00, per la produzione di una prima memoria e documenti;
 - 5.3. entro il giorno 6 marzo 2020, ore 18,00, per la produzione di una memoria di replica e documenti.
 6. Salvo ed impregiudicato quanto previsto dall'art. 820 cod. proc. civ., ove le parti avessero differito il termine di emissione del lodo a tutto il 31 ottobre 2020, i termini di cui al precedente punto 5 sarebbero stati differiti come segue:
 - 6.1. il termine di cui al punto 5.1. sarebbe stato differito a tutto il 26 febbraio 2020, ore 18,00;
 - 6.2. il termine di cui al punto 5.2. sarebbe stato differito a tutto il 27 marzo 2020, ore 18,00;
 - 6.3. il termine di cui al punto 5.3. sarebbe stato differito a tutto il 28 aprile 2020, ore 18,00.
 7. Le parti avrebbero dovuto formalizzare l'eventuale proroga del termine di emissione del lodo - con conseguente, automatica rimodulazione dei termini della procedura in conformità alle scadenze indicate al punto 6 - entro e non oltre il 20 febbraio 2020, ore 18,00, ciascuna comunicando comunque per iscritto l'impegno a differire il termine di emissione del lodo a ciascuno degli Arbitri, nei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata qui di seguito indicati, entro il giorno 11 febbraio 2020, ore 18,00; ove entro il termine del giorno 11 febbraio 2020, ore 18,00, non pervenga alcuna

comunicazione dalle parti ovvero solo una di esse dichiarare l'impegno a differire il termine di emissione del lodo come innanzi indicato, sarebbero stati validi ed efficaci i termini di cui al precedente punto 5.

8. Entro i termini innanzi indicati, le parti dovevano far pervenire, mediante trasmissione telematica, le memorie e i documenti a ciascuno degli Arbitri ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

8.1. Avv. Sebastiano Artale: sebastiano.artale@ordineavvocatipadova.it

8.2. Avv. Alessandro Veronese: alessandro.veronese@ordineavvocatipadova.it

8.3. Avv. Paolo Carbone: paolo.carbone1@ordineavvocatiroma.org

9. Entro i termini innanzi indicati, le parti dovevano far pervenire - a mezzo posta, corriere o consegna a mani - alla Camera Arbitrale, presso ANAC, via Minghetti, n. 10, 00187 Roma, due originali di ciascuna memoria in bollo (una per gli atti del procedimento e l'altra per la consegna alla controparte alla prima occasione utile) e dei relativi documenti allegati; su ciascun plico da inviare alla Camera Arbitrale, contenente l'originale di ciascuna memoria e dei relativi documenti, doveva essere indicato il nome del mittente e la seguente dizione: "*Arbitrato Summano Sanità S.p.A. c. ULSS n. 7 Pedemontana – R.G.A. 03/2019*".

10. Sempre nei termini innanzi indicati, le parti dovevano altresì provvedere, direttamente tra loro, allo scambio telematico delle memorie e dei documenti, inviandoli al difensore di controparte, all'indirizzo di posta elettronica risultante dagli atti o dai registri ufficiali.

11. Ai fini del rispetto dei termini, avrebbe fatto fede la data di trasmissione delle memorie alla controparte, purché effettuata nel rispetto delle modalità innanzi indicate.

12. Fermo restando quanto disposto al precedente punto 2, il Collegio si è riservato di esperire un eventuale tentativo di composizione della controversia successivamente al deposito delle seconde memorie.

13. Il Collegio ha delegato il Presidente a disporre sentiti gli Arbitri la modifica dei termini innanzi indicati; a fissare l'udienza per esperire il tentativo di conciliazione; a fissare l'udienza per la tratta-

zione orale della controversia e, in generale, ad assumere ogni provvedimento ordinatorio funzionale ad un ordinato sviluppo del procedimento.

14. Il Collegio ha delegato il Presidente alla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, del presente verbale alle parti, presso i rispettivi domicili eletti.

Nessuna delle parti ha comunicato, entro il termine assegnato del giorno 11 febbraio 2020, la volontà di differire il termine di emissione del lodo, per cui i termini di produzione degli atti è quello di cui ai precedenti punti 5.1., 5.2. e 5.3.

La sola Azienda il giorno 11 febbraio 2020 ha prodotto un *Atto di formulazione delle domande* con il quale ha chiesto «*il rigetto di tutte le pretese azionate da Summano Sanità s.p.a nella presente controversia, perché infondate in fatto e in diritto, nonché la condanna della stessa Summano a versare alla parte convenuta quanto eventualmente risulti aver percepito dalla stessa in eccesso rispetto alla corretta applicazione dell'istituto della revisione prezzi;*

- *la rifusione delle spese di arbitrato, di difesa e di eventuale C.T.U. e C.T.P.*».

Con messaggio di posta elettronica certificata indirizzata ai difensori delle parti e, per opportuna conoscenza, agli altri Arbitri, il Presidente ha corretto l'errore materiale nella indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica – di cui al punto 8.3. che precede – precisando che quello corretto è paolocarbonel@ordineavvocatiroma.org.

Con ordinanza presidenziale del 25 febbraio 2020, il Collegio ha fornito alle parti le indicazioni necessarie per il versamento dell'importo costituente la somma stimata quali spese del procedimento.

Con ordinanza del 3 marzo 2020, il Presidente del Collegio ha indicato alle parti le nuove modalità di produzione della seconda memoria e allegati.

La ULSS ha provveduto al versamento dell'importo di propria competenza in data 10 marzo 2020 e – con ordinanza datata 11 marzo 2020, il presidente del Collegio ha sollecitato la Summano ad effettuare il versamento dell'importo di propria competenza entro il 16 marzo 2020, con l'espressa avvertenza che in difetto, ove la ULSS non avesse effettuato il versamento della somma

posta a carico della Summano Sanità entro il 23 marzo 2020, si sarebbero verificati gli effetti di cui all'art. 816 *septies* cod. proc. civ.

La Summano ha versato l'importo costituente l'anticipazione delle spese stimate poste a suo carico, per cui non s'è verificato quanto previsto dall'art. 816 *septies*, comma 2°, secondo periodo.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie e documenti nei termini di cui al precedente punto 5.2 e 5.3.

Attesa la situazione pandemica a seguito del diffondersi del virus Covid 19 e tenuto conto che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, è stato adottato, tra l'altro – il d.P.C.M. 8 marzo 2020 che ha imposto nei confronti di tutti i cittadini forti limitazioni negli spostamenti, con preclusione ad allontanarsi dalle regioni di residenza, entrambe le parti – la Summano in data 12 marzo 2020 e la ULSS in data 13 marzo 2020 - hanno differito il termine di emissione del lodo di novanta giorni, di tal che esso viene a spirare il 4 agosto 2020, ossia dopo cento ottanta giorni decorrenti dal 6 febbraio 2020.

Con apposito atto sottoscritto digitalmente il 10 giugno 2020 dal legale rappresentante della Summano Sanità quest'ultima – sempre in ragione della pandemia derivante dal diffondersi del virus Covid 19 – ha espressamente autorizzato il Collegio Arbitrale a svolgere da remoto le ulteriori attività, ivi compresa la deliberazione del lodo, utilizzando anche strumentazioni tecnologiche diverse da quelle poste a disposizione dalla Camera Arbitrale e ha rinunciato a far valere in qualsiasi sede, eventuali doglianze relative o conseguenti alla modalità di svolgimento dell'udienza e delle ulteriori attività del Collegio, rinunciando alla azione di impugnazione per tale ragione. Con atto sottoscritto digitalmente e trasmesso il 12 giugno 2020 anche la ULSS n. 7 Pedemontana ha rilasciato identica autorizzazione e ha formulato la medesima rinuncia.

L'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione s'è tenuta in data 25 giugno 2020 e, attesa l'impossibilità di pervenire ad una composizione della controversia, le parti hanno illustrato verbalmente le rispettive posizioni.

In esito a tale udienza il Collegio s'è riservato ogni determinazione in rito e in merito.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario illustrare le ragioni per le quali esso ha fissato la propria sede in Roma, presso la Camera Arbitrale, istituita presso la sede dell'A.N.A.C., in via Marco Minghetti, n. 10.

La clausola compromissoria innanzi riportata, all'ultimo comma, reca una apparentemente chiara indicazione disponendo che il Collegio debba fissare la propria sede in Vicenza. Tale indicazione, tuttavia, mostra i suoi limiti ove si consideri che la clausola compromissoria prevede anche che «...ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o gestione sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi degli artt. 241 e ss. Codice (già art. 32, comma 2 e ss. della Legge Merloni)». Preciso che l'art. 1 del contratto di concessione definisce come "codice" il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e come "regolamento" il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, occorre rammentare che l'art. 150 di tale d.P.R. – peraltro, espressamente richiamato nella stessa clausola compromissoria – dispone che *«Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici»*. Ne deriva che l'autonomia delle parti nella individuazione di una sede del Collegio alternativa alla sede della Camera Arbitrale trova una limitazione nella necessità di fissarla in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, non essendo consentita l'individuazione di altre sedi. Vicenza non è uno dei luoghi in cui sono state situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici e ciò rende evidente la intrinseca contraddizione della clausola compromissoria che – da un lato – dispone che le eventuali controversie insorte tra le parti debbano essere deferite ad un Collegio costituito presso la camera arbitrale dei lavori pubblici e – dall'altro – indica una sede (Vicenza) che non è compatibile con tale prescrizione. Ciò ha posto la necessità di stabilire se la sede del Collegio dovesse essere Vicenza – come indicato nella clausola compromissoria – sebbene essa non sia sede dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ovvero se – proprio per tale ragione – si debba considerare la indicazione relativa alla sede del Collegio come non apposta e, conseguentemente, ritenere che la

sede del Collegio non potesse che essere quella della Camera Arbitrale dei lavori pubblici e, pertanto, Roma.

Il Collegio, ha ritenuto preferibile tale seconda soluzione che appare maggiormente coerente con la clausola compromissoria ai sensi della quale il Collegio deve essere costituito presso la Camera Arbitrale dei lavori pubblici. Certamente l'indicazione di Vicenza quale sede del Collegio era in contrasto con il disposto dell'art. 150 del d.P.R. n. 554 del 1999 e certo non poteva essere il Collegio a determinare – quale sede – una città nella quale vi fosse una sezione regionale dell'Osservatorio sui lavori pubblici. Qualsiasi scelta il Collegio avesse effettuato – anche ove mai fosse stata indicata Venezia, territorialmente più vicina a Vicenza rispetto ad altre città nelle quali vi sono uffici dell'Osservatorio regionale sui lavori pubblici – si sarebbe tradotta in una scelta arbitraria e comunque non coerente con la volontà manifestata dalle parti. Sia l'impossibilità di fissare la propria sede in Vicenza, sia la contraddittorietà di tale indicazione con la previsione che il Collegio dovesse essere costituito presso la Camera Arbitrale dei lavori pubblici, ha portato a ritenere che l'indicazione di Vicenza dovesse considerarsi come non formulata e che, pertanto, coerentemente con il disposto dell'art. 150 del d.P.R. n. 554 del 1999 e con una parte della clausola compromissoria, si dovesse ritenere che la sede dovesse essere quella della Camera Arbitrale dei lavori pubblici e, pertanto, Roma.



2. Questione di maggior rilievo è costituita dalla validità o nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 33.4 del Contratto.

L'art. 241, comma 1°, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – espressamente richiamato dalla clausola compromissoria di cui all'art. 33.4 del contratto – dispone che *«Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autoriz-*

zazione, sono nulli». Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 19°, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ossia da una disposizione posteriore alla data di pubblicazione del bando di gara – indetta in data 27 settembre 2005 – ma anche alla data di sottoscrizione del contratto, intervenuta il 12 novembre 2007 ed è stata sostanzialmente ripresa dall'art. 209, comma 3°, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale *«È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice»*.

Occorre, pertanto domandarsi se l'indicata disposizione dell'art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006 sia una norma processuale, in quanto tale di immediata applicazione e quale sia la natura del richiamo all'art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006, ossia se si tratti di un rinvio c. d. statico o dinamico.

È evidente che ove si dovesse ritenere la norma innanzi richiamata come norma processuale ovvero oggetto di un rinvio dinamico, si potrebbe porre un problema di nullità della clausola compromissoria poiché si tratterebbe di indagare se la clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato prima dell'introduzione della norma - avvenuta con l'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 e che pertanto non poteva, per evidenti ragioni, contenere gli estremi della preventiva autorizzazione – dovesse essere oggetto di una approvazione/autorizzazione da parte dell'organo di governo della ULSS n. 4 "Alto Vicentino".

Pertanto, poiché la clausola compromissoria priva dell'autorizzazione è colpita dalla sanzione della nullità, è evidente che la questione è rilevabile d'ufficio.

In relazione alla prima questione, osserva il Collegio che il principio processuale *tempus regit actum* si intende nel senso che l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente nel momento in cui esso viene compiuto. Il principio generale espresso dall'art. 11 delle disposizioni preliminari sulla legge – secondo il quale la *«legge non dispone che per l'avvenire»* - non è stato recepito in Costituzione, sia pure con la rilevante eccezione della legge penale (art. 25 Cost.), per cui sono ammesse leggi – non penali – con efficacia retroattiva, purché esse non violino i principi fondamentali dello Stato. La giurisprudenza ha infatti statuito che *«il generale divieto di retroattività della*

legge non ha dignità costituzionale, salvo che per la materia penale; di conseguenza, il legislatore può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica che determinano, chiarendola, la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 22 gennaio 2014, n. 311)» (così Cons. Stato, sez. V, 31.8.2017, n. 4128).

In generale, le norme processuali hanno immediata applicazione, indipendentemente dal momento in cui è stato stipulato l'atto dal quale deriva la controversia, mentre le norme di carattere sostanziale non sono applicabili ai rapporti sorti in data precedente alla modifica.

Inoltre, ritiene il Collegio che la norma processuale sia quella che disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento giurisdizionale, non quella che precisi particolari modalità indispensabili ai fini della validità ed efficacia della norma contrattuale. Esemplicativamente, l'art. 1341 cod. civ. – che, notoriamente, prescrive l'approvazione specifica per le c. d. clausole vessatorie, la cui efficacia può essere altrimenti contestata dall'aderente (Trib. Piacenza, 7 gennaio 2020) – non è certo una norma processuale, pur comportando la nullità della clausola compromissoria priva di espressa sottoscrizione specifica (Trib. Padova, sez. II, 30 agosto 2019).

Adottando tale criterio, un esame della disposizione introdotta nell'art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006 con l'art. 1, comma 19°, della legge n. 190 del 2012, evidenzia che essa non detta alcuna disposizione che incida sui tempi o sulle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale, ma dispone solo in ordine alla sussistenza di alcuni presupposti – quali, appunto, la preventiva autorizzazione all'inserimento negli atti di gara della clausola compromissoria – che incidono sulla nullità della clausola stessa. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza 9 giugno 2015, n. 108, ha affermato che «il requisito introdotto dal legislatore, a pena di nullità della clausola compromissoria, si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio»; pertanto, l'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 si atteggia come norma di diritto sostanziale e non quale norma di diritto processuale, di immediata applicazione.

Quanto alla seconda questione – ossia se il rinvio contenuto nell'art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006 sia da intendersi come dinamico o statico – osserva il Collegio che il rinvio dinamico (o mobile) è caratterizzato dalla presenza di un'altra fonte normativa per cui il rinvio ha l'effetto di attribuire rilevanza a tutte le norme che derivino da quella fonte normativa, mentre il rinvio può definirsi statico (o ricettizio) allorché esso è effettuato ad una specifica disposizione – ovvero ad un gruppo di esse – in relazione alla quale si realizza una sorta di “incorporazione” tale da cristallizzare la disciplina e da rendere la norma che effettua il rinvio del tutto impermeabile alle successive eventuali modifiche che investano le norme cui rinvia.

Pertanto, in linea di massima, si può ritenere che il rinvio operato da una norma può essere considerato dinamico solo qualora esso si riferisca non già a una disposizione determinata ma a un istituto o ad una normativa complessivamente considerata, dotata di una propria autonoma rilevanza, oggetto di un separato atto normativo, mentre il rinvio va considerato ricettizio tutte quelle volte in cui a essere richiamata è la specifica disciplina contenuta nell'atto normativo richiamato.

A conferma di tale linea di distinzione, la giurisprudenza ha affermato che in tema di canoni dovuti dagli assegnatari di alloggi destinato ad uso abitativo dei dipendenti pubblici, l'art. 23 della l. n. 146 del 1998 alla l. n. 392 del 1978, nel richiamare una disciplina complessiva e le sue “successive modificazioni”, opera un rinvio dinamico, sicché sono applicabili le successive modifiche intervenute, tra cui l'art. 14 della l. n. 431 del 1998, che ha sostanzialmente abrogato il cd. equo canone, determinando l'adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla l. n. 537 del 1993 (così Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 2016, n. 1618).

Applicando tali criteri al rinvio contenuto nell'art. 33.4 del contratto emerge chiaramente che esso è un rinvio ricettizio; infatti la norma convenzionale richiama in maniera precisa solo l'art. 241 e ss. del d. lgs. n. 163 del “Codice”, ossia del d. lgs. n. 163 del 2006, senza operare alcun rinvio alle successive modifiche ed integrazioni di esse.

Inoltre, occorre affrontare un ulteriore aspetto, atteso che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la propria delibera n. 13 del 10 dicembre 2015, recante l'aggiornamento della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013, avente ad oggetto le «*indicazioni interpretative concernenti le modi-*

fiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ha ritenuto che «La disposizione del comma 19 (dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, n.d.r.) deve essere interpretata come diretta a porre, rispetto all'originario contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti, essendo assente una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa, sicché la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta sostanzialmente privata della relativa operatività.

Ciò che determina, in assenza di previa autorizzazione dell'organo di governo (non prevista dalla normativa previgente), la sopravvenuta inefficacia delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti all'entrata in vigore della norma, con salvezza dei soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data (art. 1, comma 25), laddove per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione) dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno».

Della questione s'è occupata, con la sentenza 9 giugno 2015, n. 108, anche la Corte costituzionale che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., nella parte in cui non esclude dall'applicazione del precedente comma 19 - a norma del quale, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - gli arbitrati conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge ma sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente. Secondo la Corte costituzionale, risulta, infatti, errato il presupposto interpretativo, comune a tutte le censure, secondo cui la norma in esame riconoscerebbe retroattivamente a favore della parte pubblica il diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, ne-

gando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge. Invero, lo *ius superveniens*, consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'amministrazione, non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti.

Sulla scorta di tale pronunzia e della determinazione dell'Autorità Anticorruzione, il Collegio deve farsi carico di esaminare la persistente efficacia della clausola compromissoria contenuta nell'art. 33.4 del contratto.

Con la determinazione n. 13 del 2015, l'Autorità ha affrontato la questione della autorizzazione *a posteriori* delle clausole compromissorie già inserite nei bandi e ha ritenuto che *«onde evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra i contratti futuri, per i quali è sempre possibile rendere l'autorizzazione, in conformità al comma 19, dell'art.1 della legge n. 190/2012, ed i contratti in corso, in ordine ai quali i relativi bandi di gara rechino clausole arbitrali (pur in assenza dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata), si ritiene ammissibile, anche per quest'ultimi il rilascio di un'autorizzazione a posteriori»*. Infine, l'Autorità ha anche ritenuto ammissibile una autorizzazione tacita, affermando che *«è ragionevole (...) ritenere che l'autorizzazione di cui al predetto comma 25 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 possa ritenersi sussistente anche in tutte quelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione abbia comunque mantenuto comportamenti inequivoci idonei a far emergere la volontà di secondare la clausola arbitrale, anche prescindendo da una manifestazione espressa in tal senso. Esempi di tali comportamenti potrebbero essere costituiti dalla nomina dell'arbitro di designazione pubblica, oppure, dal sollevamento dell'eccezione circa il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del giudizio arbi-*

trale, dunque, in ogni caso, atti formali apprezzabili in linea di principio anche ai sensi degli artt. 1362, 2°, c.c. e 808, 1° c., c.p.c. (Tar Lazio, sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2423).

L'univocità del comportamento concludente deve essere desunta nel rispetto dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 5887/2014), che riconosce la sussistenza del provvedimento implicito quando «l'Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente» (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2011, n. 813), congiungendosi i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e della possibilità di desumerne in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale «nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà» (CGA, 1 febbraio 2012, n. 118)».

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, l'Azienda:

1. nel procedimento dinanzi al TAR Veneto, conclusosi con la sentenza 8 agosto 2018, n. 858, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Summano *«eccependone, in via preliminare l'inammissibilità per difetto di competenza del giudice amministrativo, dovendo la controversia essere deferita ad un Collegio arbitrale, come espressamente previsto dal contratto di concessione»* (così sentenza TAR Veneto, 8 agosto 2018, n. 858);
2. in data 19 novembre 2018 ha nominato l'Arbitro di propria elezione, senza alcuna eccezione o riserva;
3. in seguito alla notifica della domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro effettuata dalla Summano non ha sollevato alcuna eccezione o riserva in ordine all'efficacia della clausola compromissoria;
4. né, infine, alcuna delle Parti ha sollevato eccezione circa l'efficacia e validità della clausola compromissoria, nel corso del procedimento.

Tali comportamenti integrano in maniera inequivoca la volontà di autorizzare *a posteriori* la clausola compromissoria di cui all'art. 33.4 del contratto, per cui il Collegio ritiene non sussista alcun dubbio in ordine all'efficacia e validità della richiamata clausola compromissoria.

3. Esaurite le questioni preliminari, è opportuno riepilogare le posizioni delle parti prima di passare all'esame del merito della controversia.

3.1. Con la prima memoria, la Summano Sanità ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto con l'istanza di arbitrato ed innanzi indicato.

La Summano ha affermato non si possa pervenire a conclusioni difformi da quelle da essa esposte. Per giungere a un siffatto risultato occorrerebbe considerare infondata la domanda da essa azionata poiché le formule revisionali da essa proposte comporterebbero la proiezione sul contratto di valori esogeni rispetto allo stesso, assumendo siano stati scelti in modo arbitrario, dando altresì per scontato che non sussista alcuna norma imperativa che imponga l'adozione della formula revisionale da essa proposta e difetti la volontà dell'Azienda Sanitaria di integrare in tal senso l'accordo negoziale tra le parti.

Al riguardo, l'Impresa ha rimarcato che, se, da un lato, non sussiste alcuna fonte normativa che imponga l'applicazione alla fattispecie della formula revisionale da essa proposta, risulta altrettanto evidente che il disposto dell'articolo 6 della l. n. 537/1993 destituisce di ogni rilevanza la circostanza che l'ULSS non intenda dar corso alla revisione dei prezzi contrattuali dell'appalto.

Ed infatti, *rebus sic stantibus*, difettando negli atti negoziali i riferimenti utili all'applicazione della formula di revisione dei prezzi relativi all'approvvigionamento energetico (normativamente imposta alla stregua della richiamata l. n. 537/1993), il rifiuto della ULSS a dare corso – se del caso a mezzo di un'integrazione contrattuale – a ogni iniziativa utile a garantire l'adeguamento dei prezzi da contratto si porrebbe in aperto contrasto con la normativa da ultimo menzionata, in ordine alla quale la Giurisprudenza ha precisato che “...un'eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla” (Cons. di Stato, sez. III, 01.02.2012, n. 504).

Secondo la Summano, negli elaborati grafici da essa prodotti sarebbe attestato come detti criteri di computo si pongano in termini del tutto coerenti rispetto alle metodologie di calcolo relative all'appalto "Servizio Energia e Calore Aree Vaste Veneto" e alla "gara Consip multi servizi con fornitura di energia elettrica per edifici pubblici a destinazione sanitaria MIES 2", nell'ambito dei quali le formule revisionali impiegate non risultavano connotate dalle criticità registrate nella fattispecie di cui trattasi.

Assume l'Impresa che le variazioni di valore per il "servizio energia termica" e per il "servizio energia elettrica" calcolate secondo i parametri asseritamente condivisi con l'Ente mostrano un andamento sostanzialmente compatibile con quello emergente dall'applicazione dei suddetti parametri alternativi considerati (Servizio Energia e Calore Aree Vaste Veneto e gara Consip MIES 2) nel caso del primo, alcuni scostamenti, anche sensibili, nel caso del secondo.

La Summano ha altresì affermato - a garanzia e tutela di entrambe le parti, Concedente e Concessionario - che nella definizione delle voci della formula indicata nel Capitolato, sono stati considerati riferimenti riconosciuti come "autorevoli", "terzi" e "pubblicati". Di ciò - secondo l'Impresa - sarebbe prova nel fatto che i parametri tariffari adottati nell'elaborazione dei criteri di computo sottoposti all'azienda sanitaria ai fini dell'adeguamento / revisione del corrispettivo risultano del tutto compatibili con le previsioni contrattuali di cui al capitolato speciale relativo all'appalto per la gestione energetica e tecnologica integrata degli impianti delle aziende sanitarie della Regione del Veneto (GETIS).

Di qui, sempre secondo l'Impresa, l'irragionevolezza e la conseguente illiceità della condotta serbata dall'Azienda Sanitaria.

3.2. La ULSS, con la prima memoria, ha ricostruito la fase genetica del rapporto contrattuale in termini sostanzialmente coincidenti con quelli esposti dalla Summano e - dopo aver anch'essa ricordato che con contratto del 29 aprile 2010 la Summano ha affidato al proprio socio Gemmo S.p.A. i servizi relativi alla manutenzione degli impianti, di gestione dell'energia, di fornitura dell'acqua e di depurazione - ha rimarcato che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda l'esecuzione dei servizi energetici e - più specificamente - l'aggiornamento dei canoni do-

vuti per i servizi di gestione dell'energia termica ed elettrica, contemplati dall'art. 15, comma 1, lett. a), del contratto di concessione.

La ULSS ha esposto che l'art. 20, comma 4, del contratto di concessione prevede espressamente l'adeguamento dei corrispettivi dei servizi energetici, rimandando al Capitolato – elaborato n. 8.04 - per la determinazione delle concrete modalità con cui procedere alla revisione: modalità che, nel caso di specie, si risolvono nell'utilizzo di una specifica formula matematica, predisposta dal concessionario in sede di gara e successivamente trasfusa nel punto 8.04.13.2 del Capitolato.

Poiché erano sorte delle difficoltà nell'applicazione di tale algoritmo revisionale, il 12 giugno 2017 Summano trasmetteva all'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" una richiesta di riconoscimento dell'adeguamento dei canoni relativi ai due servizi energetici, in cui lamentava le criticità della formula prevista nel Capitolato, oltre alla circostanza che la stessa facesse esclusivo riferimento al servizio di energia termica, e non anche a quello di energia elettrica. La Summano proponeva di procedere alla revisione dei corrispettivi dovuti per entrambi i servizi di energia secondo una diversa formula, predisposta dal socio Gemmo e da essa comunicata all'Azienda con nota prot. 1188/2016 in data 20 giugno 2016. La ULSS, ritenendo infondata la richiesta avanzata dall'Impresa, con nota del 5 luglio 2017, *«tenuto conto delle condizioni contrattuali»*, dichiarava di non accoglierla e affermava che le somme fino ad allora liquidate con riguardo ai servizi energetici corrispondessero *«a quanto definito dai rapporti contrattuali in essere»*.

Avverso tale nota di reiezione della richiesta formulata, il 5 ottobre 2017 la Summano instaurava un giudizio dinanzi al TAR Veneto - procedimento cui veniva imposto il R.G. n. 1145/2017 -, allo scopo di ottenerne l'annullamento e la condanna dell'Azienda al pagamento degli importi relativi alla revisione del corrispettivo dei servizi energetici, dovuto in relazione alle annualità dal 2012 al 2016, computato secondo i parametri valutativi indicati dalla Gemmo o, in subordine, sulla base di una nuova formula revisionale predisposta dalla stessa ULSS. Il procedimento giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto s'è chiuso con la sentenza 8 agosto 2018, n. 858 con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di competenza del Giudice adito, sul presupposto che essa – avendo ad oggetto diritti soggettivi nascenti dal contratto – dovesse essere incardinata

dinanzi al Collegio Arbitrale contrattualmente previsto. Conseguentemente, la Summano, il 30 ottobre 2018, ha notificato alla ULSS l'istanza di arbitrato all'origine del presente procedimento.

La ULSS ha precisato che oggetto della controversia non è il fatto che l'Amministrazione abbia pagato i servizi svolti, calcolandone il corrispettivo sulla base dei corrispettivi indicati in contratto, aggiornati mediante applicazione del parametro NIC; la controversia riguarda le modalità di aggiornamento dei predetti corrispettivi, benché il contratto di concessione (all'art. 20, comma 4) preveda l'adeguamento dei corrispettivi di entrambi i servizi energetici e i punti 8.04.13.1 e 8.04.13.2 del Capitolato speciale d'appalto (richiamati dalla norma predetta per la determinazione in concreto dei corrispettivi aggiornati) contemplino una formula revisionale che, da un lato, si è rivelata in concreto inapplicabile, a causa dell'indeterminatezza dei coefficienti e dei parametri sulla cui base andrebbe operato il calcolo revisionale, e che, da un altro lato, si riferisce al solo servizio di energia termica. La ULSS ha escluso che risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 537 del 1993, assumendo che tale norma si riferisca alle ipotesi in cui una clausola revisionale manchi del tutto o, tutt'al più, ai casi in cui il contratto escluda espressamente l'aggiornamento dei corrispettivi, mentre il contratto di concessione prevede puntualmente la revisione di tutti i canoni pattuiti per i servizi svolti dal concessionario. Infatti, l'art. 20 del contratto di concessione prevede l'adeguamento dei canoni dovuti in relazione a tutti i servizi prestati dalla Summano, fissando in particolare due regole: la prima, racchiusa nel comma 3, ha portata generale e stabilisce la revisione automatica annuale dei corrispettivi mediante applicazione della percentuale dello 89,95% dell'indice NIC al singolo canone annuo precedente; la seconda, prevista dal comma 4, impone, con riguardo ai soli corrispettivi relativi ai servizi di gestione del calore e di fornitura dell'energia, la revisione mediante applicazione delle modalità previste nel Capitolato prestazionale 8.04. In sede contrattuale è riconosciuto il diritto del concessionario all'adeguamento dei prezzi dei servizi energetici, essendo altresì prevista una clausola revisionale a tal fine appositamente predisposta dalle parti in sede di contrattazione. Pertanto, secondo la ULSS, il contratto non può ritenersi parzialmente nullo e oggetto di integrazione legale, mentre l'art. 6, comma 6, l. 537/1993 si limita a prescrivere l'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi all'interno del contratto, senza inve-

ce statuire alcunché quanto al contenuto della medesima, con riguardo cioè alle modalità o alla misura della revisione.

Secondo la ULSS nella controversia portata all'attenzione del Collegio, pertanto, un problema potrebbe eventualmente sussistere, anziché sul piano dell'*an*, solo su quello del *quantum* della revisione, ossia delle modalità attraverso le quali procedere, in concreto, all'aggiornamento dei canoni dei servizi di energia. L'Azienda ha affermato di non contestare affatto il diritto della Summano al riconoscimento dell'aggiornamento dei canoni ma di contestare le modalità di revisione proposte dall'Impresa, in quanto non coincidenti con la previsione pattizia. La ULSS ha riconosciuto che la formula indicata in contratto per la revisione dei servizi termici non è applicabile nel caso in esame, in ragione della mancanza del parametro di riferimento, ossia della "*tariffa emanata dall'Autorità per l'Energia*" richiamata dalla Tabella 1 contenuta nel punto 8.04.13.2 del Capitolato; per quanto riguarda i servizi elettrici, la formula matematica da applicare è carente, sebbene – secondo la ULSS – ciò non di meno, non manchi la clausola revisionale.

L'Azienda ha contestato che alle indicate carenze possa ovviarsi attraverso l'applicazione di due algoritmi predisposti dalla Gemmo affermando che una siffatta modalità di calcolo non è mai stata da essa condivisa né oggetto di un accordo modificativo del contratto che avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 34 del contratto. Secondo la ULSS la difficoltà applicativa delle formule cui rinvia l'art. 20, comma 4, del capitolato non solo non comporterebbe la mancanza di una clausola revisionale, ma non consente di ritenere che il contratto sia privo di una clausola di revisione, pattizia e funzionante. Ha sostenuto la ULSS che il contratto già prevederebbe al suo interno il modo per ovviare alla impossibilità – originaria o sopravvenuta – di funzionamento delle formule revisionali previste dal Capitolato e tale soluzione andrebbe individuata nell'art. 20.3 del contratto di concessione che prevede una regola generale di revisione automatica annuale dei canoni tramite l'applicazione della percentuale dello 89,95% dell'indice NIC, clausola che costituirebbe una sorta di regola generale da applicare anche in presenza dell'art. 20.4 che riguarda specificamente l'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi energetici ove quest'ultima non possa operare. Un sif-

fatto rapporto tra le due norme deriverebbe – secondo la ULSS – da una interpretazione secondo bona fede dell'art. 20.3 e in un'ottica di conservazione del contratto.

A suffragio di tale interpretazione, la ULSS ha anche richiamato l'art. 2, comma 2 dello stesso contratto di concessione ove è previsto che nel caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli documenti contrattuali dovrà trovare applicazione la prescrizione meno onerosa per l'Amministrazione. Tale disposizione – secondo la ULSS – sarebbe immediatamente applicabile nel caso in esame poiché si pone l'esigenza di risolvere la contraddizione tra la norma che prevede la generica applicazione del parametro NIC (art. 20, comma 3) e quella specifica che ad essa deroga per la revisione del canone di concessione (art. 20, comma 4), ma che risulta inapplicabile. Secondo la ULSS, a fronte di una siffatta soluzione interna al contratto, sarebbe evidente l'arbitrarietà della richiesta della Summano di veder applicate le formule revisionali proposte dalla Gemmo. Assume l'Azienda che sarebbe del tutto conforme al contratto di concessione, prima ancora che alla legge, il ricorso al parametro di revisione previsto dall'art. 20, comma 3, e ha ribadito di aver liquidato i canoni dei servizi di energia elettrica e termica aggiornandoli mediante applicazione della percentuale dello 89,95% dell'indice NIC, per cui la Summano null'altro potrebbe pretendere.



Dopo aver sottolineato che il contratto di concessione sarebbe del tutto autosufficiente, la ULSS ha nuovamente affermato che anche nel caso in cui la formula revisionale da applicare sia quella dell'art. 20, comma 4, nonostante l'incompletezza della stessa, giammai si potrebbe ritenere difetti una clausola revisionale, mentre se ne potrebbe solo rilevare la inapplicabilità che evidenzerebbe una lacuna del contratto che potrebbe essere colmata solo attraverso un accordo tra le parti. Ha dedotto la ULSS che giammai il Giudice potrebbe intervenire direttamente sul contratto potendo, eventualmente, condannare le parti medesime alla ricerca di un nuovo accordo volto ad individuare una formula concretamente applicabile. L'Azienda ha poi sostenuto che non sarebbe ammissibile un'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di rinegoziare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., implicante la costituzione con una sentenza giudiziale del contratto modificativo o di una sua singola clausola. Assumendo che ammettere che il Giudice possa modificare il regolamento contrattuale equivarrebbe a consentire che la decisione giudiziale si sostituisca all'autonomia delle parti, la



ULSS ha affermato che la domanda della Summano volta ad ottenere una condanna pecuniaria, fondata su una integrazione incidentale del contratto, non può che essere respinta. Secondo la ULSS – a voler tutto concedere – il Giudice potrebbe condannare le parti a rinegoziare la clausola contrattuale relativa alla revisione dei canoni dei servizi energetici rafforzando tale obbligo di adeguamento a un *facere* infungibile attraverso lo strumento di cui all'art. 614 bis cod. proc. civ., ossia mediante una pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La ULSS ha altresì esposto che ove mai il Collegio dovesse ritenere di potersi sostituire ai contraenti, giammai l'eventuale formula revisionale potrebbe coincidere con l'algoritmo di cui la Summano chiede l'applicazione, poiché la scelta non potrebbe che cadere su un algoritmo più vicino possibile agli interessi declinati dalle parti, ossia – secondo la ULSS - *«il più consentaneo possibile rispetto alla regolazione contrattuale»*.

Ha sostenuto la ULSS che a fronte della impossibilità di applicare la specifica formula revisionale prevista per l'energia termica, la soluzione maggiormente persuasiva sarebbe quella di ammettere l'incompletezza della clausola revisionale e di dare applicazione alla regola secondo la quale *«la revisione prezzi in linea generale avviene sulla base dell'89,95% dell'indice NIC»*. Pertanto – secondo la ULSS – anche volendo riconoscere al Collegio un potere di integrazione del contratto di concessione circa la formula revisionale, l'esercizio di tale potere porterebbe comunque all'applicazione dell'indice NIC, sul presupposto che si tratterebbe della formula più confacente alla logica seguita dalle parti nella predisposizione dell'accordo.

Secondo la ULSS *«non si tratta, qui, di far leva sulla clausola dell'art. 20, comma 3, per applicarla direttamente (come pure andrebbe fatto..... omissis....); piuttosto, si tratta di intenderla come principio generale, corrispondente agli interessi calati dalle parti nel contratto, la cui forza espansiva è tale che il parametro indicato va applicato a qualsiasi clausola contrattuale»*.

Ha affermato l'Azienda che anche ove l'indice NIC dovesse essere ritenuto non inerente rispetto al caso in esame, la scelta del Collegio dovrebbe comunque indirizzarsi verso parametri diversi da quelli indicati dalla Summano, poiché potrebbero ipotizzarsi molteplici formule revisionali applicabili, diverse da quelle proposte dall'Impresa, alcune delle quali determinerebbero un credito

della ULSS nei confronti dell'Impresa, ragione per la quale l'Azienda ha richiesto la rifusione delle somme che potrebbero eventualmente essere ad essa dovute a titolo di differenza tra quanto corrisposto nelle annualità 2012-2019 e la minor somma dovuta in applicazione delle diverse formule.

In via subordinata, la ULSS ha sottolineato che ove il Collegio dovesse ritenere mancante la clausola revisionale circa i servizi termici e elettrici in ragione della inapplicabilità delle formule presenti in contratto, non si potrebbe che applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della legge n. 537 del 1993 e l'ULSS potrebbe essere condannata a corrispondere solo la differenza tra quanto essa avrebbe dovuto corrispondere a titolo di revisione prezzi applicando l'indice ISTAT FOI per le annualità 2012-2019 e quanto versato aggiornando i canoni sulla base della aliquota pari allo 89,95% del NIC.

Da ultimo, la ULSS ha contestato che, nel caso concreto, si sarebbe venuta a creare una situazione di disequilibrio economico finanziario del contratto di concessione tale da rappresentare una condizione gravemente pregiudizievole per l'Impresa – e, di conseguenza, per la società affidataria - la cui capacità operativa sarebbe stata significativamente compromessa.

Ha dedotto la ULSS che sebbene l'art. 19 del contratto preveda che il concessionario possa attivare un'apposita procedura per verificare e ristabilire l'equilibrio economico finanziario dell'operazione, la Summano non avrebbe mai fornito alcun dato relativo a tale instabilità, nonostante la ULSS abbia richiesto il 28 agosto 2015 un aggiornamento del piano economico finanziario. Inoltre l'Azienda ha sottolineato che la somma oggetto della controversie – circa € 2.300.000,00 – costituisce solo un percentuale pari a 1,7% dei corrispettivi complessivamente riconosciuti dall'ente pubblico, pari a € 140.000.000 circa, e che entrambi i servizi di energia termica ed elettrica incidono solo nella misura del 9,8% sul totale dei servizi affidati all'Impresa.

3.3. Con la memoria di replica, la Summano ha, preliminarmente, sottolineato che la ULSS ha aderito alla prospettazione secondo la quale la formula contrattuale per la revisione dei servizi termici non era applicabile in ragione della carenza del parametro costituito dalla *“tariffa emanata dall'Autorità per l'energia”* e risulti mancante la formula matematica relativa alla revisione del corrispettivo relativi ai servizi elettrici, con conseguente inapplicabilità di entrambe le formule.

La Summano ha radicalmente contestato la tesi della ULSS circa l'impossibilità di ritenere il contratto privo di una clausola di revisione pattizia, perfettamente operante e completo, poiché alle pur ammesse carenze sarebbe possibile supplire mediante l'applicazione del disposto dell'art. 20.3 del contratto. Ha sottolineato l'Impresa che l'art. 20.4 del contratto dispone che il canone relativo al servizio di gestione calore e fornitura dell'energia sarebbe stato adeguato con le modalità previste in capitolato. Ha inoltre contestato la Summano che il diverso disposto degli artt. 20.3 e 20.4 si configuri quale contraddizione tra quanto previsto nei singoli documenti contrattuali, poiché non vi sono previsioni - di contenuto positivo o negativo - tra loro incompatibili per cui risulti impossibile dare ad esse contemporanea esecuzione, per cui non può trovare applicazione l'art. 2, comma 2, del contratto.

La Summano ha anche contestato che l'applicazione dell'art. 20.3 deriverebbe da una applicazione secondo buona fede del contratto e s'è diffusamente soffermata sulle varie voci che concorrono a formare gli indici NIC per dimostrarne l'assoluta inconferenza rispetto all'oggetto del contratto, e se anche nel citato "paniere" ricorrono voci di spesa riconducibili ai contenuti del servizio energetico fornito dalla Summano (quali le voci 04510 Energia elettrica e 04521 gas naturale e gas di città), sarebbe comunque evidente che i valori espressi da dette voci risultano del tutto compromessi in ragione della commistione - nell'ambito del "paniere" - con i valori economici relativi a numerosissimi altri prodotti, totalmente estranei alle prestazioni in relazione alle quali l'Impresa ha articolato la propria richiesta.

La Summano ha anche contestato la tesi prospettata dalla ULSS secondo la quale la soluzione della controversia richiederebbe un accordo diretto tra le parti, osservando che ove le parti non pervenissero ad una intesa, la controversia penderebbe *sine die*. Poiché - secondo la Summano - nel contratto sarebbe presente una clausola revisionale, il Collegio non sarebbe chiamato a svolgere alcuna attività di negoziazione tra le parti, ma soltanto una attività di interpretazione della clausola contrattuale.

Inoltre, l'Impresa ha sottolineato che anche volendosi fare applicazione dei principi dettati in relazione alla difforme fattispecie caratterizzata dalla radicale assenza negli atti contrattuali di un

meccanismo di revisione del corrispettivo ai sensi della l. n. 537/1993, il carattere cogente ed inderogabile della fonte normativa appena richiamata imporrebbe di affermare l'automatica integrazione del contratto di concessione ai sensi degli articoli 1339 e 1374 c.c. che non sarebbe certo subordinata al raggiungimento di un'intesa integrativa tra l'Amministrazione e il contraente privato, fermo restando che – secondo la Summano – il Collegio sarebbe legittimato all'individuazione e applicazione del parametro di calcolo già tratteggiato dal C.S.A. e riconducibile al tariffario dell'Autorità per l'Energia.

La Summano s'è soffermata sui grafici – costituenti le appendici 1 e 2 del presente lodo – assumendo che quello relativo al “servizio energia elettrica” mostrerebbe un andamento sostanzialmente compatibile con quello emergente dall'applicazione dei parametri alternativi considerati (servizio energia e calore aree vaste Veneto e gara Consip MIES 2) e, nel caso del servizio energia elettrica, scostamenti, anche sensibili.

L'Impresa ha altresì affermato che *«i valori cui operare riferimento dovrebbero (...) corrispondere alle specifiche voci di spesa riconducibili all'oggetto (....) e, dunque al NIC 04510: energia e al NIC 04521: gas naturale o gas di città»* e ha sottolineato che in altro rapporto concessorio – sull'identico presupposto della inapplicabilità della formula adottata in Capitolato -, la stessa Azienda Sanitaria n. 4 Alto Vicentino ha proposto alla concessionaria l'applicazione di una formula revisionale che ha consentito di definire congiuntamente la modalità revisionale del canone Energia Termica- Sedi Esterne.

La Summano ha altresì contestato che possano trovare applicazione gli indici ISTAT, in ragione della mancata pubblicazione di quelli specifici e della totale inconferenza, rispetto all'oggetto delle prestazioni svolte, dell'indice FOI, relativo alla variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, tenuto conto del fatto che le tariffe dell'approvvigionamento energetico sono parimate alle variazioni registrate sul mercato internazionale con riguardo ai prezzi petroliferi, circostanza che trova conferma nella disposizione di cui al punto 8.04.13.2 del capitolato speciale, nella quale i parametri per l'adeguamento del servizio di fornitura dell'energia termica risultano indivi-

duati nel tariffario dell'Autorità per l'Energia, indicativo della variazioni periodiche dei prodotti petroliferi.

La Summano ha concluso che in alcun caso l'adeguamento dei prezzi contrattuali relativi alla fornitura di energia può essere rapportata alle variazioni dell'indice ISTAT FOI.

3.4. Con la memoria di replica la ULSS ha contestato l'assunto della Summano per la quale l'Azienda non potrebbe lamentare l'estraneità dei parametri revisionali individuati dalla Gemmo rispetto a quanto stabilito nel regolamento contrattuale poiché tale estraneità sarebbe da ascrivere esclusivamente alla ULSS che si sarebbe rifiutata di dar corso a ogni iniziativa utile a garantire l'adeguamento dei prezzi di contratto, eventualmente anche attraverso una integrazione contrattuale. Al riguardo, la ULSS ha ribadito che il contratto di concessione già prevede al suo interno un rimedio utile a garantire la revisione dei corrispettivi dei servizi energetici anche nella eventualità che la formula contemplata nella rispettiva clausola revisionale dovesse risultare lacunosa o inapplicabile e, a tal proposito, ha nuovamente richiamato l'art. 20.3 del contratto di concessione che – nella prospettiva della ULSS – costituirebbe una clausola generale di chiusura del sistema. A sostegno di tale argomento, l'Azienda richiama nuovamente l'art. 2, comma 2, del contratto, ai sensi del quale vanno risolte le contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, privilegiando l'interpretazione più favorevole all'Azienda.

La ULSS ha nuovamente ribadito che il contratto di concessione è suscettibile di applicazione autonoma anche per quanto attiene alla revisione dei prezzi dei servizi di energia, poiché esso sarebbe completo e non necessiterebbe – conseguentemente – di integrazioni.

L'Azienda ha affermato che la Summano avrebbe travisato la mancata condivisione dei parametri revisionali da quest'ultima proposti scambiandola con un rifiuto alla rinegoziazione, fermo restando che quest'ultima giammai potrebbe tradursi nella necessaria condivisione di qual si voglia formula revisionale proposta dall'Impresa. La ULSS ha affermato di non aver mai negato il diritto dell'Impresa al riconoscimento della revisione dei prezzi e di aver riconosciuto tale aggiornamento sulla base della percentuale dello 89,95% dell'indice NIC, sottolineando che un accordo in buona fede tra le parti non può che portare all'applicazione di tale criterio. Secondo l'Azienda proprio il

riferimento allo 89,95% dell'indice NIC integrerebbe uno di quei riferimenti utili all'applicazione della formula revisionale dei prezzi relativi all'approvvigionamento energetico.

Conclusivamente, la ULSS ha ribadito che la proposta della Summano sarebbe inaccoglibile, in quanto mirante a proiettare sulla convenzione principi esogeni, certamente non coerenti con il contratto in sé considerato, nonché che le formule matematiche per il calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi dei servizi energetici potrebbero essere diverse e che alcune di esse potrebbero anche evidenziare un credito dell'Azienda per aver versato un importo in eccesso rispetto a quello dovuto con applicazione dell'algoritmo revisionale.

In ultima ipotesi, la ULSS ha sostenuto che ove il contratto dovesse essere ritenuto carente e bisognoso di una integrazione, quest'ultima dovrebbe essere effettuata con applicazione di quelle disposizioni che impongono l'applicazione degli indici ISTAT FOI.

4. In occasione dell'udienza telematica tenutasi il 25 giugno 2020 le parti hanno illustrato ulteriormente le rispettive argomentazioni, come risulta dal verbale di tale udienza.

5. Rileva il Collegio che l'oggetto della controversia insorta tra le parti non investe l'esistenza del diritto dell'Impresa al riconoscimento dell'aggiornamento dei corrispettivi relativi al servizio energia elettrica e al servizio energia termica, bensì riguarda il criterio con il quale detti aggiornamenti devono essere calcolati.

L'art. 20 del contratto - rubricato *Revisione dei canoni* – dispone, al comma 3 che «i Canoni, ad eccezione del Servizio di cui all'art. 20.4 che segue, verranno automaticamente rivalutati, all'inizio di ogni anno solare mediante applicazione agli stessi dell'89,95% (ottantanove virgola novantacinque per cento) della variazione dell'indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (i.e. indice NIC), intervenuta tra dicembre 2005 e dicembre dell'anno precedente a quello di rivalutazione»; il comma 4 del medesimo art. 20 dispone che «il Canone relativo al Servizio di gestione calore e fornitura dell'energia sarà adeguato con le modalità previste nello specifico capitolato».

L'art. 8.04.13 – rubricato *Adeguamento Corrispettivo e Revisione* – al punto 8.04.13.1. – *Revisione del corrispettivo*, come innanzi riportato, dispone che «*Incidenze percentuali dei parametri di riferimento per l'aggiornamento dei corrispettivi*

SERVIZIO ENERGIA	Combustibile CO%	Manodopera MO%	Materiali MT%
SERVIZIO ENERGIA TERMICA	80	15	5

8.04.13.2. Riferimenti per il calcolo dell'aggiornamento dei corrispettivi

Per l'adeguamento del canone relativo al servizio di energia termica si utilizzerà la formula seguente

$$C_{\text{aggiornato}} = C_{\text{offerta}} \times (80\% \times C_{\text{aggiornato}}/C_{\text{offerta}} + 15\% \times M_{\text{aggiornato}}/M_{\text{offerta}} + 5\% \times MT_{\text{aggiornato}}/MT_{\text{offerta}})$$

dove i vari parametri sono:

C_{offerta} = corrispettivo originario da aggiornare

$C_{\text{aggiornato}}$ = nuovo corrispettivo

M_{offerta} = prezzo manodopera alla data offerta

$M_{\text{aggiornato}}$ = prezzo manodopera alla data dell'aggiornamento

MT_{offerta} = prezzo materiali alla data offerta

$MT_{\text{aggiornato}}$ = prezzo materiali alla data dell'aggiornamento

C_{offerta} = prezzo combustibile alla data offerta

$C_{\text{aggiornato}}$ = prezzo combustibile alla data dell'aggiornamento

Il corrispettivo aggiornato per ciascun servizio sarà:

dove i vari parametri sono pesati alla luce dell'incidenza delle singole voci che compongono il corrispettivo annuo per questo servizio. Per quanto riguarda invece i valori aggiornati che compaiono nella formula sopra esposta, essi verranno periodicamente aggiornati sulla base dei valori di riferimento indicati nella tabella qui sotto.

Tabella 1-VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO	
ENERGIA TERMICA	
Parametro	Valore di riferimento alla data di aggiornamento

<i>Costo del combustibile per riscaldamento</i>	<i>Tariffa emanata dall' Authority per l'Energia</i>
<i>Costo del l'energia elettrica</i>	<i>Tariffa emanata dall' Authority per l'Energia</i>
<i>Costo della manodopera</i>	<i>Listino Assisital per operaio di 5° livello</i>
<i>Costo dei materiali</i>	<i>Prezziario della Camera di Commercio di Milano»</i>

Entrambe le parti hanno convenuto sul fatto che le formule matematiche indicate nel capitolato speciale – sia pure per cause diverse (per il servizio energia termica difetta il rinvio a precisi prezziari/tariffari; per il servizio energia elettrica manca del tutto una formula da utilizzare per il calcolo) - non sono applicabili, di qui la controversia in conseguenza delle diverse tesi relative ai criteri di computo dell'aggiornamento di tali corrispettivi.

Ritiene il Collegio che l'inapplicabilità dell'unica formula esistente in capitolato (quella relativa all'aggiornamento dei corrispettivi circa l'energia termica) e l'assoluta mancanza di una qual si voglia formula per l'aggiornamento dei corrispettivi circa l'energia elettrica non consentano di dare applicazione alle formule di calcolo dell'aggiornamento dei corrispettivi per il servizio energia termica e per quello energia elettrica proposti dall'Impresa, attesa l'evidente mancanza di una condivisione di tali formule da parte della ULSS n. 7. Il presente procedimento costituisce evidente dimostrazione dell'insussistenza di un accordo tra le parti in ordine ai criteri di calcolo degli aggiornamenti degli indicati corrispettivi e prova che certamente l'asserito raggiungimento di «una bozza preliminare di intesa in ordine alle voci di riferimento necessarie alla definizione dei valori cui applicare i coefficienti della formula revisionale» non s'è tradotto in un accordo definitivo.

Né è possibile sostenere che la ULSS n. 7 sia incorsa nella violazione degli artt. 8.4.13.1 e 8.4.13.2 del Capitolato speciale di appalto lamentata dalla Summano Sanità sin dal titolo del paragrafo di apertura della parte in diritto sia dell'istanza di arbitrato sia della prima memoria. Ritiene, infatti, il Collegio che perché possa esservi la "violazione" di una norma occorre che essa sia applicabile e che – colposamente o dolosamente – ad essa non sia data applicazione. Nel caso in esame la stessa Impresa ha sottolineato «l'evidenziata inapplicabilità della formula revisionale prevista al punto 8.4.13.1. e 8.4.13.2 del CSA, alla luce delle criticità riscontrate in relazione alla oggettiva individuazione dei parametri di riferimento delle voci nella stessa considerate, nonché la riscontra-

ta radicale assenza nel contratto di una corrispondente formula riguardo alla variazione dei prezzi dell'energia elettrica», per cui non di violazione delle indicate norme può parlarsi, bensì di impossibilità di dare ad esse applicazione, il che – evidentemente – mette capo ad una fattispecie ben diversa, poiché l'impossibilità esclude in radice ogni possibile profilo di inadempimento.

Tale considerazione, tuttavia, evidenzia anche le ragioni per le quali il Collegio ritiene di non poter condividere le deduzioni formulate dalla ULSS. n. 7 allorché quest'ultima ha reiteratamente sostenuto che il contratto sarebbe completo e autosufficiente e non necessiterebbe di alcuna integrazione in ragione della applicabilità del disposto di quanto previsto dall'art. 20.3 del contratto. Infatti, secondo la ULSS la difficoltà applicativa delle formule del capitolato - cui rinvia l'art. 20, comma 4 - non solo non comporterebbe la mancanza di una clausola revisionale, ma non consentirebbe di ritenere che il contratto sia privo di una clausola di revisione, pattizia e funzionante. Ha sostenuto la ULSS che il contratto già prevederebbe al suo interno il modo per ovviare alla impossibilità – originaria o sopravvenuta – di funzionamento delle formule revisionali previste dal Capitolato e tale soluzione andrebbe individuata nell'art. 20.3 del contratto di concessione che prevede una regola generale di revisione automatica annuale dei canoni tramite l'applicazione della percentuale pari allo 89,95% dell'indice NIC, clausola che costituirebbe una sorta di regola generale da applicare anche in presenza dell'art. 20.4 che riguarda specificamente l'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi energetici ove quest'ultima non possa operare. Un siffatto rapporto tra le due norme deriverebbe – secondo la ULSS – da una interpretazione secondo buona fede dell'art. 20.3 e in un'ottica di conservazione del contratto. A suffragio di tale interpretazione, la ULSS ha anche richiamato l'art. 2, comma 2 dello stesso contratto di concessione ove è previsto che nel caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli documenti contrattuali dovrà trovare applicazione la prescrizione meno onerosa per l'Amministrazione. Tale disposizione – secondo la ULSS – sarebbe immediatamente applicabile nel caso in esame poiché si pone l'esigenza di risolvere la contraddizione tra la norma che prevede la generica applicazione del parametro NIC (art. 20, comma 3) e quella specifica che ad essa deroga per la revisione del canone di concessione (art. 20, comma 4), ma che risulta inapplicabile.

Ritiene il Collegio che il complesso delle argomentazioni innanzi succintamente richiamate non sia condivisibile.

È pacifico che le formule revisionali di cui agli artt. 8.4.13.1 e 8.4.13.2 del Capitolato speciale di appalto non possano trovare applicazione, in ragione delle carenze – di diversa portata – che ne precludono l'operatività.

L'art. 20 del capitolato speciale – ai commi 3 e 4 – è oltremodo chiaro nel definire gli ambiti di applicazione delle due disposizioni, come emerge dal fatto che il comma 3 si apra disponendo che, ad eccezione del servizio di cui all'art. 20.4 i canoni dovessero essere rivalutati con applicazione agli stessi dello 89,95% della variazione dell'indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, ossia con gli indici NIC e il successivo comma 4 chiarisce che il servizio di gestione calore e fornitura dell'energia dovesse essere adeguato con applicazione delle modalità previste nel capitolato speciale.

È quindi evidente che il criterio del comma 3 non costituisce affatto criterio generale di chiusura rispetto al criterio di cui al comma 4. Ciò è chiaramente indicato dalla prescrizione secondo la quale tutti i canoni dovevano essere rivalutati con applicazione dello 89,95% dell'indice NIC, con l'espressa esclusione dei canoni relativi al servizio di gestione del calore e fornitura dell'energia, il che dimostra chiaramente come per tali servizi fosse previsto un criterio di aggiornamento diverso, consegnato alle formule del capitolato. Pertanto, il criterio di aggiornamento per i servizi di cui all'art. 20, comma 4, del contratto, anche in ragione della specificità dei servizi, non può essere quello previsto dal comma 3 per tutti i canoni. Una siffatta interpretazione, peraltro, renderebbe agevolmente eludibile il disposto del comma 4 dell'indicato art. 20, poiché, come accaduto nel caso in esame, risulterebbe sufficiente non inserire nelle formule previste dal capitolato alcuni parametri indispensabili per il calcolo, ovvero l'intera formula, per rendere la clausola del tutto priva di ogni effetto e ricondurre il calcolo degli aggiornamenti dei canoni relativi ai servizi di gestione calore e fornitura dell'energia a criteri completamente diversi da quelli convenzionalmente definiti.

Né può condividersi l'argomento della ULSS n. 7 che si fonda sull'art. 2, comma 2, del contratto.

L'art. 2, comma 2, terzo periodo, del contratto, dispone che *«in caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli Documenti Contrattuali ci si regolerà come segue:*

- a) le clausole e le prescrizioni contenute nel presente contratto prevarranno sulle altre;*
- b) le clausole e le prescrizioni particolari prevarranno su quelle generali;*
- c) persistendo contraddizione, varrà come norma contrattuale la prescrizione meno onerosa per l'Azienda e che porta ad un risultato di miglior qualità tecnica ed estetica delle Opere e Servizi oggetto della Concessione».*

La tesi dell'Azienda è che la asserita contraddizione tra il criterio di cui all'art. 20.4 del contratto e quello di cui all'art. 20.3 del medesimo contratto dovrebbe trovare composizione con applicazione di quanto previsto dalla lettera c) di tale art. 2.2 e, quindi, applicando la prescrizione meno onerosa per l'Azienda.

Tale argomento non ha pregio poiché, nel caso in esame, non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni.

La contraddizione è il rapporto esistente tra un'affermazione e una negazione di egual soggetto e di egual predicato; in questa antitesi, essendo vero un termine, l'altro deve essere necessariamente falso per cui l'affermazione e la negazione non possono avere contemporanea applicazione in ragione della reciproca incompatibilità.

Nel caso dedotto all'attenzione del Collegio non è corretto ricostruire il rapporto tra i commi 3 e 4 dell'art. 20 del contratto in termini di contraddizione, come risulta dal fatto che – ove nel capitolato speciale fossero state inserite formule complete – le due disposizioni avrebbero potuto avere contemporanea applicazione, senza alcuna difficoltà. In vero, non già di contraddizione tra due norme si tratta, bensì solo di una differente disciplina dell'aggiornamento dei canoni, prevista – si deve ritenere – in ragione della diversità delle prestazioni cui tale aggiornamento doveva trovare applicazione.

Per le ragioni appena esposte non può trovare applicazione l'art. 2, comma 2, del contratto.

Il contratto, pertanto, lungi dall'essere autosufficiente, in ragione della mancata indicazione di clausole convenzionali che permettano un adeguamento dei corrispettivi relativi al servizio ge-

stione calore e fornitura energia, risulta affetto da una grave lacuna per colmare la quale la ULSS n. 7 ha anche sostenuto che – a voler tutto concedere – il Collegio potrebbe condannare le parti a rinegoziare la clausola contrattuale relativa alla revisione dei canoni dei servizi energetici, rafforzando tale obbligo di adeguamento a un *facere* infungibile attraverso lo strumento di cui all'art. 614 *bis* cod. proc. civ., ossia mediante una pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Tale tesi non ha pregio, infatti, a prescindere dal fatto che nessuna domanda è stata formulata in tale senso, è altresì evidente che – a voler tutto concedere – l'eventuale sanzione pecuniaria potrebbe riguardare solo l'inizio delle trattative ma certamente non può essere applicata in relazione all'eventuale mancato accordo. Ne discende che la argomentazione svolta dalla ULSS non può trovare accoglimento.

Infine, risulta evidente che non appare certo possibile procedere ad una integrazione automatica del contratto – ai sensi degli artt. 1339 e 1374 cod. civ. – inserendo in esso le formule di aggiornamento proposte dalla Summano Sanità.

In relazione a tale aspetto della controversia, occorre rammentare che è stato osservato che l'integrazione può essere cogente o suppletiva; è cogente quando determina coattivamente il rapporto contrattuale nonostante una diversa volontà delle parti (es. prezzi d'imperio); è suppletiva quando determina il contenuto del rapporto contrattuale in mancanza di una diversa previsione delle parti.

Nel caso in esame ci si troverebbe dinanzi ad una integrazione suppletiva, dovendosi assimilare l'esistenza di formule revisionali inapplicabili (per carenze di diversa gravità) all'ipotesi della totale assenza delle formule revisionali.

Rammentato che l'art. 1374 cod. civ. prevede che il contratto obblighi le parti non solo a quanto nel medesimo prescritto, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità, giova ricordare che la tesi più risalente riteneva che l'art. 1374 cod. civ. dovesse sorreggere l'autonomia privata, poiché la finalità della norma era da ravvisare nell'esigenza di colmare quelle lacune che il regolamento negoziale posto in essere dai privati avesse evidenziato in relazione alle finalità perseguite. Pertanto, l'integrazione del contratto era da

ritenersi possibile in presenza di lacune del contratto, con la conseguenza che perché possa aversi l'integrazione è necessario che sussistano nell'ordinamento norme dispositive (o suppletive), applicabili in mancanza di una contraria manifestazione di volontà delle parti. In tal senso, in giurisprudenza, Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2014, n. 6747, che ha statuito che *«il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge»* e Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15030, per la quale *«la norma di cui all'articolo 1374 del c.c. - in tema di integrazione del contratto - è destinata a colmare le lacune che le parti abbiano lasciato nel regolamento negoziale. Può darsi luogo all'integrazione del contratto a mente della richiamata disposizione, pertanto, solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto e non quando le parti stesse, con le loro pattuizioni, abbiano compiutamente e univocamente previsto il contenuto delle obbligazioni loro derivanti dal contratto e ne abbiano regolato gli effetti»*.



Altro orientamento dottrinale ha sottolineato che l'integrazione può aversi non solo in presenza di norme dispositive o suppletive, ma anche in presenza di norme cogenti, relative sia al contenuto sia agli effetti del contratto; in tal senso, in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2717, che ha statuito che *«nell'ambito del diritto privato l'inserzione automatica di clausole è consentita ed espressamente prevista dagli artt. 1339 e 1374 c.c.; invero, l'integrazione di un contratto, sia essa suppletiva, cioè per il caso di mancanza di clausole convenzionali, o cogente, allorché si sostituisce ad ogni difforme dichiarazione di volontà, poiché non tocca il piano della fattispecie, ma quello degli effetti (l'inserzione incide sul rapporto e non già sull'accordo) comporta che il contratto caratterizzato dalla sostituzione di clausole non muta la sua natura negoziale e, attraverso la sostituzione, persegue l'interesse preminente avuto di mira dal legislatore con la determinazione della norma imperativa, assicurando la conservazione del contratto»*.



È evidente che quella innanzi ipotizzata si configura quale integrazione suppletiva, atteggiandosi quale integrazione del contratto mediante l'inserimento di una clausola – relativa al criterio

di calcolo degli aggiornamenti dei canoni relativi al servizio di gestione calore e fornitura dell'energia – che colmi la carenza sostanziale del contratto.

La giurisprudenza – dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi - ha ritenuto che quella relativa alla revisione dei prezzi sia una disciplina avente carattere imperativo poiché essa ha finalità, da un lato, di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, dall'altro, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (così Cons. Stato Sez. II, 06 maggio 2020, n. 2860) e che anche in presenza di clausole pattizie che escludono la revisione prezzi, appare cogente la disciplina normativa inferibile dall'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, alla cui stregua *«tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo»*. L'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, con riguardo agli appalti di servizi o forniture, costituisce norma imperativa, che non può essere derogata in via pattizia e che, peraltro, secondo il meccanismo dell'inserzione automatica, è integratrice della volontà negoziale difforme (così, sempre, Cons. Stato Sez. II, 06 maggio 2020, n. 2860; conformi Cons. Stato Sez. II, 27 aprile 2020, n. 2694; Cons. Stato Sez. II, 06 febbraio 2020, n. 942; Cons. Stato Sez. V, 20 novembre 2019, n. 7924; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 dicembre 2018, n. 7382; Cons. Stato Sez. III, 20 agosto 2018, n. 4985). L'indicata disposizione - abrogata dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dal 1° luglio 2006 – trova applicazione al rapporto *de quo* poiché il bando per la selezione del soggetto promotore per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero unico dell'ULSS n. 4 - Alto Vicentino, è stato pubblicato il 27 settembre 2005 e con delibera del 7 aprile 2006 il Direttore Generale ha dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dalle Imprese riunite Gemmo S.p.A, C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani

S.p.A., Palladio Finanziaria S.p.A., Serenissima Ristorazione S.p.A., Coopservice s.coop. per Azioni, Servizi Italia S.p.A. e Studio Altieri S.p.A.

L'art. 6, comma 4, della l. 537 del 1993 dispone che *«tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6»* e quest'ultimo comma prevede che *«per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno»*.

La giurisprudenza ha altresì affermato *«che "... i due periodi del comma 4 dell'art. 6 della L. n. 537 del 1993 enunciano altrettanti principi di estrema chiarezza: il primo impone la revisione periodica del prezzo di tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica e continuativa, il secondo stabilisce che l'entità di tale revisione deve scaturire dagli esiti di un'apposita istruttoria condotta dall'amministrazione*

Se è vero che il successivo comma 6 individua all'uopo alcuni parametri statistici ai quali ancorare le valutazioni amministrative in materia, emerge con altrettanta evidenza che siffatto "modello istruttorio" è stato disciplinato dal Legislatore soltanto al fine di "orientare" (così è l'incipit del comma) l'operato della parte pubblica. Ne consegue che la carenza delle rilevazioni statistiche semestrali contemplate dal comma 6 non impedisce l'applicazione del precedente comma 4, rimanendo inalterato il potere-dovere dell'amministrazione di svolgere comunque un'istruttoria che - anche in assenza dei criteri predeterminati dall'art. 6 - deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza.» (Sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461).

Si è avuto, altresì, modo di evidenziare che: "Poiché la disciplina legale dettata dall'art. 6, commi 4 e 6, cit. non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'ISTAT, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la lacuna, per giurisprudenza costante, è stata colmata mediante il ricorso al cosiddetto "indice F.O.I." (...).

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, "l'utilizzo di quest'ultimo parametro non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale" (Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052)» (così Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6421).

Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Collegio che – in difetto di una diversa volontà delle parti - l'integrazione del contratto debba aver luogo attraverso l'applicazione dell'indice ISTAT per l'aggiornamento dei canoni relativi al servizio di gestione calore e fornitura dell'energia. Ovviamente l'importo da riconoscere all'Impresa dovrà essere calcolato riducendo l'ammontare determinato con l'indicato criterio dell'importo riconosciuto alla Summano Sanità per l'aggiornamento dei canoni relativi ai medesimi servizi, per il medesimo periodo, applicando la percentuale dello 89,95% dell'indice NIC.

Ritiene il Collegio che l'indice ISTAT F.O.I., relativo alla variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, non possa essere utilizzato al fine di calcolare gli aggiornamenti dei corrispettivi relativi al servizio fornitura energia termica e al servizio energia elettrica poiché esso non è attinente alle prestazioni relative al servizio di gestione calore e fornitura dell'energia, tenuto conto del fatto che le tariffe dell'approvvigionamento energetico sono parametrize alle variazioni registrate sul mercato internazionale con riguardo ai prezzi petroliferi, circostanza che trova conferma nella disposizione di cui al punto 8.04.13.2 del capitolato speciale, nella quale i parametri per l'adeguamento del servizio di fornitura dell'energia termica risultano individuati nel tariffario dell'Autorità per l'Energia, indicativo della variazioni periodiche dei prodotti petroliferi. Infatti,

l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (sigla FOI) è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, fondato su una molteplicità di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia nella quale il soggetto di riferimento è il lavoratore dipendente (operaio o impiegato, con l'esclusione degli addetti al settore agricolo). Tale indice è, pertanto, diverso dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (sigla NIC) – che nella percentuale dello 89,95% è stato utilizzato dalla ULSS per la determinazione degli aggiornamenti dei due servizi innanzi indicati – che assume a riferimento i consumi di una famiglia italiana media (ricomprendendo, quindi, anche quelle nelle quali il soggetto di riferimento sia ad esempio un libero professionista o un pensionato e non necessariamente un lavoratore dipendente).

Più precisamente l'indice NIC è l'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività ed è basato su circa 300.000 quotazioni di beni rilevate con periodicità mensile presso circa 26.000 punti vendita e circa 12.000 famiglie. L'ISTAT rileva i prezzi mensilmente con eccezione di quelli di alcuni beni, per i quali la periodicità di rilevamento è diversa.

L'indice NIC e quello FOI si basano sullo stesso “paniere”, ma è diverso il “peso” attribuito a ogni bene o servizio, a seconda dell'importanza che questi rivestono nei consumi della popolazione di riferimento. Per l'indice NIC la popolazione di riferimento è quella presente sul territorio nazionale; per l'indice FOI è l'insieme delle famiglie residenti che fanno capo a un operaio o un impiegato.

Tali ragioni rendono evidenti i motivi per i quali – ai fini del calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi relativi al servizio calore e al servizio energia elettrica – il Collegio ritiene non possano essere utilizzati l'indice FOI né quello NIC *tout court* poiché – al di là del diverso peso attribuito a ciascun bene o servizio all'interno dei due panieri e al di là della diversità tra le popolazioni di riferimento – gli incrementi di costo dell'energia elettrica e dei beni necessari per il servizio calore finiscono con l'essere “annegati” all'interno di valutazioni ed indici relativi a beni che con i due servizi non hanno alcuna attinenza.

La inequivoca volontà delle parti – comprovata proprio dall'art. 20 del contratto, ai commi 3 e 4 – è stata quella di trattare gli aggiornamenti dei corrispettivi relativi ai due servizi in maniera di-

versa dall'aggiornamento di tutti gli altri corrispettivi, per il quali è stato convenuto che l'aggiornamento dovesse avvenire con applicazione dello 89,95% dell'indice NIC.

Da qui la necessità di individuare un criterio di aggiornamento dei corrispettivi relativi ai due servizi che sia «*il più consentaneo possibile rispetto alla regolazione contrattuale*», in armonia, peraltro, con le regole legali di ermeneutica contrattuale dettate dal capo IV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile.

Premesso che tali regole trovano applicazione anche con riguardo ai Contratti Pubblici (Cons. Stato, Sez. IV, 26/08/2015, n. 4001), la più qualificata dottrina e la giurisprudenza (tra tutte, in particolare, si richiama Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2004, n. 19994, in tanto in quanto avente ad oggetto, come nel caso di specie, l'interpretazione di una clausola di impossibile attuazione pratica) hanno in proposito ripetutamente affermato che:

- a) le regole *de quibus* si devono suddividere in due gruppi: il primo gruppo (articoli da 1362 a 1365 Cod. Civ.) regola l'interpretazione soggettiva del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti; il secondo gruppo (articoli da 1366 a 1370 Cod. Civ.), invece, disciplina l'interpretazione cosiddetta "integrativa-oggettiva", che tende ad eliminare eventuali ambiguità, incertezze ed imprecisioni;
- b) tra i due gruppi sussiste un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione "integrativa-oggettiva" solo quando non possa determinare senza dubbi ed equivoci la comune volontà delle parti.

Ora, considerato che, la comune volontà delle parti risulta nel caso di specie, come già detto, inequivocabilmente orientata a trattare gli aggiornamenti dei corrispettivi relativi ai servizi di fornitura dell'energia termica ed elettrica in maniera diversa dall'aggiornamento di tutti gli altri corrispettivi, il Collegio – a fronte di ciò – ritiene che la clausola revisionale debba essere integrata nel senso che l'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice NIC 04510 Energia elettrica e che l'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia termica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice 04521 gas naturale e gas di città. Con applicazio-

ne di tali criteri, per entrambi i servizi, il Collegio ritiene debba essere effettuato il calcolo – riservandosi di affidarne l'esecuzione ad un Consulente tecnico d'ufficio - per il periodo 2012-2016, con l'avvertenza che l'anno di riferimento è il 2005 e che il corrispettivo per entrambi i servizi è risultato pari a € 1.781.300,00 come affermato dalla Summano, dato non contestato dalla ULSS.

Poiché è stato emesso un lodo non definitivo, ai sensi dell'art. 820, comma 4°, lett. c), cod. proc. civ., il Collegio differisce il termine di emissione del lodo di giorni 180 (cento ottanta), che – pertanto – viene a spirare domenica 31 gennaio 2021.

Il Collegio si riserva ogni ulteriore decisione in rito e in merito e delega il Presidente Avv. Paolo Carbone a curare il deposito del lodo non definitivo presso la Camera Arbitrale.

Così deciso dagli Arbitri riuniti in conferenza personale telematica nei giorni 29 giugno 2020 e 6 luglio 2020 e sottoscritto da ciascuno di essi nel giorno e nel luogo indicato accanto a ciascuna sottoscrizione.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, composto come innanzi, non definitivamente pronunciando in ordine alle controversie insorte tra la **Summano Sanità S.p.A.** e l'**Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana** in relazione al *contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'ULSS 4 – Alto vicentino* stipulato in data 12 novembre 2007, e registrato telematicamente il giorno 12 novembre 2007, al n. 3586, serie 1T, Ufficio delle entrate competente, Thiene, così decide:

1. la sede del Collegio Arbitrale è fissata presso la sede della Camera Arbitrale, istituita presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, n. 10, Roma;
2. accerta la validità e l'efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 33.4 del contratto innanzi indicato;
3. integra la clausola relativa alla revisione dei prezzi nel senso che il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi all'indice NIC 04510 Energia elettrica e che il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia termica debba essere effet-

tuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice 04521 gas naturale e gas di città, assumendo – per entrambi i servizi - quale anno di riferimento l'anno 2005;

4. si riserva di nominare un consulente tecnico d'ufficio per il concreto sviluppo dei relativi calcoli al fine di determinare gli importi di aggiornamento per il periodo 2012-2016;
5. si riserva ogni ulteriore determinazione in rito e in merito e rinvia al lodo definitivo la decisione di ogni diversa questione o domanda, ivi compresa quella relativa alle spese del presente procedimento;
6. poiché è stato emesso un lodo non definitivo, ai sensi dell'art. 820, comma 4°, lett. c), cod. proc. civ., il Collegio differisce il termine di emissione del lodo di giorni 180 (cento ottanta), che – pertanto – viene a spirare domenica 31 gennaio 2021;
7. il Collegio delega il Presidente Avv. Paolo Carbone a curare il deposito del lodo non definitivo presso la Camera Arbitrale.
8. così deciso dagli Arbitri riuniti in conferenza personale telematica nei giorni 29 giugno 2020 e 6 luglio 2020 e sottoscritto da ciascuno di essi nel giorno e nel luogo indicato accanto a ciascuna sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

Avv. Paolo Carbone - Presidente

Roma, 10 luglio 2020



Avv. Sebastiano Artale - Arbitro

Padova, 6 luglio 2020



Avv. Alessandro Veronese - Arbitro

Padova, 6 luglio 2020

